
Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Foreste

DETERMINAZIONE NUMERO: 1149 DEL: 23/04/2018

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1807A

Legislatura: 10

Anno: 2018

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 1 - Modalita'

Firmatario provvedimento: ROBINO LUIGI

Oggetto

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Bando 2018, Norme di attuazione.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed in particolare l'art. 32, che stabilisce che gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visti i Regolamenti UE sopra citati che prevedono il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015;

dato atto che con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

vista la Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" in attuazione di quanto disposto con l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

dato atto che i contributi erogati dall'Operazione 8.1.1 non sono cumulabili con altre sovvenzioni europee, nazionali o regionali o di altri enti pubblici finalizzate alla realizzazione delle medesime iniziative;

dato atto che in riferimento all'operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli è stato autorizzato l'aiuto codificato con il numero SA46566 ai sensi del succitato Regolamento (UE) n. 702/2014;

dato atto che il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte fissa la disponibilità finanziaria iniziale dell'operazione in 12 milioni di euro di fondi pubblici, dei quali:

- 8.000.000 euro destinati ai trascinamenti, cioè al pagamento dei premi annui relativi agli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo o di bosco, realizzati da soggetti privati nei precedenti periodi di programmazione, tramite Reg. CEE 2080/1992, Misura H del PSR 2000-06 e Misura 221 del PSR 2007-13;
- 4.000.000 euro per nuovi impianti, importo comprensivo dei premi annui per la manutenzione e le perdite di reddito, da erogare entro il 2022 per gli impianti delle tipologie 2 e 3 realizzati da soggetti privati;

vista la D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per l'Operazione 8.1.1, con cui, tra l'altro il Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale A18, cioè il Settore Foreste, è stato individuato come struttura competente a provvedere con propri atti a definire le disposizioni specifiche per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione dell'operazione;

vista la D.D. del Settore Foreste n. 811 dell'11 aprile 2016, che ha approvato il bando 2016 per la presentazione delle domande di sostegno riferite all'Operazione 8.1.1, comprendente le Norme di attuazione;

dato atto che, a seguito della prima attuazione dell'operazione, l'Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte ha presentato alla Commissione Europea – D.G. Agricoltura una proposta di modifica della scheda del PSR 2014-2020 relativa all'operazione 8.1.1;

considerato che tale proposta di modifica è stata approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 e recepita con D.G.R. n. 26 - 6621 del 16 marzo 2018;

vista la D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che, tra l'altro:

1) ha adottato gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;

2) ha fissato in 2.500.000 euro la disponibilità finanziaria del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, precisando che che la stessa potrà essere integrata con risorse rese disponibili dall'attuazione del bando 2016 dell'operazione 8.1.1 o dai trascinamenti relativi alle precedenti programmazioni imputate alla medesima operazione o da eventuali modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale;

visto l'articolo 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevede la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

vista la l.r. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

sulla base di quanto espresso in premessa,

DETERMINA

1. di approvare il testo integrato delle Norme di attuazione del bando 2016 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, allegate alla presente Determinazione a costituirne parte integrante e composte dai seguenti allegati:
 - Allegato A - Norme di attuazione;
 - Allegato B – Elenchi specie e cloni (Allegato 1 alle Norme di attuazione);
 - Allegato C – Prezzario (Allegato 2 alle Norme);
 - Allegato D – Costi standard (Allegato 3 alle Norme);
 - Allegato E – Modelli di scheda di impianto (Allegato 4 alle Norme);
 - Allegato F – Modelli di scheda di sintesi del progetto (Allegato 5 alle Norme);
 - Allegato G – Specifiche pedologiche per la tartuficoltura (Allegato 6 alle Norme);
 - Allegato H – Modelli di piani di coltura (Allegato 7 alle Norme).
2. di stabilire il termine iniziale per la presentazione telematica delle domande alle ore 00.00.01 del giorno 10 maggio 2018;
3. di stabilire il termine ultimo di scadenza per la presentazione telematica delle domande alle ore 23.59.59 del 29 giugno 2018.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dall'articolo 26 del D.Lgs n. 33/2013 siano pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

per il Dirigente del Settore Foreste

Il Direttore

Luigi ROBINO

I Funzionari estensori

dott. Lorenzo CAMORIANO

geom. Esmeralda DI SEBASTIANO





mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

 **REGIONE
PIEMONTE**

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

www.regione.piemonte.it/foreste

DIREZIONE Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti, Logistica

SETTORE Foreste

MISURA 8 – Interventi nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

SOTTOMISURA 8.1 – Forestazione e imboschimento

OPERAZIONE 8.1.1 - “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”

NORME DI ATTUAZIONE – Bando 2018 – ALLEGATO A

BANDO n° 2 / 2018

SCADENZA 29/6/2018



Sommario delle NORME DI ATTUAZIONE – operazione 8.1.1 del PSR – bando 2018

1.	FINALITÀ E AZIONI.....	5
2.	DEFINIZIONI.....	5
3.	RISORSE FINANZIARIE.....	7
4.	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	7
5.	TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
6.	BENEFICIARI.....	8
7.	OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	8
7.1.	Localizzazione degli interventi.....	8
7.2.	Superfici ammissibili.....	9
7.3.	Numero dei progetti presentabili.....	9
7.4.	Condizioni di ammissibilità.....	9
7.5.	Criteri di selezione.....	9
7.6.	Interventi ammissibili.....	11
7.7.	Interventi non ammissibili.....	12
8.	CRITERI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	14
8.1.	Arboricoltura da legno a ciclo breve (pioppicoltura).....	14
8.2.	Arboricoltura con latifoglie a ciclo medio-lungo.....	15
8.2.1	Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo (sottoazione 2A).....	15
8.2.2	Arboricoltura a ciclo medio lungo con piante tartufigene (sottoazione 2B).....	16
8.3.	Bosco permanente.....	18
8.4.	Materiale forestale di moltiplicazione.....	19
9.	LIMITE DI SPESA E IMPORTO DEL SOSTEGNO.....	20
10.	SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO.....	21
10.1.	Costi standard e prezzario.....	21
10.2.	Spese generali o tecniche.....	24
10.3.	Spese non ammissibili al sostegno.....	25

10.4.	Modalità di pagamento delle spese sostenute.....	26
11.	IMPEGNI	26
11.1.	Impegni essenziali	26
11.2.	Impegni accessori.....	27
12.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	29
13.	DOMANDA DI SOSTEGNO	30
13.1.	Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno.....	30
13.2.	Domande veritiere, complete e consapevoli.....	30
13.3.	Come compilare e presentare le domande di sostegno	31
13.3.1	Compilare le domande on line	31
13.3.2	Casi particolari.....	31
13.4.	Documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda di sostegno	31
13.5.	Graduatoria	32
13.6.	Documentazione tecnico-amministrativa da trasmettere a cura dei richiedenti con domanda ammissibile e finanziabile	32
14.	PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	34
14.1.	Istruttoria della domanda di sostegno.....	34
15.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	36
15.1.	Domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto.....	36
15.2.	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	36
16.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	37
16.1.	Accertamento dei lavori.....	37
16.2.	Esito dell'istruttoria sulle domande di pagamento dell'investimento	38
16.3.	Riduzioni e sanzioni	39
16.4.	Controlli ex post	39
16.5.	Decadenza del contributo	40
17.	VARIANTI.....	40
17.1.	Definizione di varianti.....	40
17.2.	Presentazione della domanda di variante.....	41



17.3.	Istruttoria della domanda di variante	41
18.	DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI	42
18.1.	Presentazione delle domande	42
18.2.	Modalità di erogazione dei premi annui di manutenzione	42
18.3.	Cambio di beneficiario e premi per le perdite di reddito	43
19.	PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	43
19.1.	Ritiro della domanda	44
19.2.	Riesami/ricorsi	44
19.3.	Cause di forza maggiore	44
20.	NORMATIVA	45
	ELENCO ALLEGATI.....	45

1. FINALITÀ E AZIONI

L'operazione 8.1.1, in attuazione dell'art. 22 del Reg. (UE) n° 1305/2013, sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stagionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

L'operazione si propone la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- diffusione di pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio;
- sostegno al ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio.

Inoltre concorre ai seguenti obiettivi trasversali: innovazione (priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi), ambiente (priorità alla certificazione della gestione forestale sostenibile e, per la pioppicoltura, obbligo di utilizzo di cloni di pioppo a Maggior Sostenibilità Ambientale o MSA), cambiamento climatico (conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico).

L'operazione prevede le seguenti azioni:

- 1) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo breve**: è prevista la realizzazione di piantagioni arboree temporanee **con cloni di pioppo**, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale), di durata minima pari a 8 anni;
- 2) impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**: l'azione sostiene la creazione di piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi), di durata minima pari a 20 anni. Si compone di due sottoazioni:
 - sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura **da legno** per la produzione di legname di pregio;
 - sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura **con specie tartufigene**;
- 3) impianti di **bosco permanente**: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità) e polifunzionali, di durata minima pari a 20 anni ma non reversibili ai sensi delle vigenti norme paesistico-ambientali e forestali.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **arboricoltura da legno**: coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati;
- **cloni a maggior sostenibilità ambientale (MSA)**: i cloni di pioppo resistenti alle principali avversità biotiche a carico di tale specie: bronzatura (causata da *Marssonina brunnea*), defogliazione primaverile (da *Venturia populina*), ruggini (da *Melampsora* spp.), afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*);
- **miscuglio clonale**: la mescolanza di almeno 2 cloni MSA, ciascuno costituente almeno il 10% e complessivamente costituenti almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;
- **piante principali** dell'impianto: quelle da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale ed in funzione delle quali devono essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura;



- **piante accessorie** (o secondarie o d'accompagnamento): le piante appartenenti a specie arboree o arbustive impiegate nell'impianto con i seguenti obiettivi: migliorare lo sviluppo delle piante principali, facilitare gli interventi colturali, eventualmente fornire un reddito intercalare;
- **piante con doppio ruolo**: le piante che oltre alla funzione di accompagnamento tipica delle piante accessorie sono in grado di produrre, come le principali, assortimenti di pregio richiesti dal mercato;
- **impianto polispecifico o misto**: l'impianto costituito da piante appartenenti a più specie. Nel caso dell'azione 1, l'impianto di almeno 2 cloni di pioppo accompagnato da uno o più filari di piante di almeno 3 specie arboree o arbustive autoctone;
- **impianto policiclico**: l'impianto che presenta sullo stesso appezzamento piante con cicli produttivi di lunghezza differente in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio. Nell'ambito della azione 2, possono essere realizzati: a) impianti policiclici a termine, tagliati completamente al termine del ciclo produttivo più lungo; b) impianti policiclici potenzialmente permanenti, mai completamente abbattuti poiché alternano nuovi cicli a fasi di maturazione;
- **micorriza**: struttura mista formata dal micelio del fungo e dalle radici fini della pianta ospite, dove avvengono gli scambi tra i due individui. L'ectomicorriza è una struttura con cui il fungo colonizza la superficie esterna dell'apice avvolgendo quest'ultimo con un rivestimento miceliale chiamato micoclona;
- **micorrizzazione controllata**: processo vivaistico che permette la produzione di piante micorrizzate con determinate specie di funghi; le tecniche utilizzate sono le seguenti: inoculazione sporale (tecnica prevalente), inoculazione miceliare e inoculazione per approssimazione radicale;
- **simbiosi**: rapporto mutualistico, che, nel caso specifico, si instaura tra una specie vegetale ed il tartufo attraverso la formazione di un'ectomicorriza (vedi punto precedente), con effetti vantaggiosi per entrambi organismi;
- **pianta "comare"**: albero o arbusto che, pur non producendo il tartufo, può contribuire a creare un microambiente favorevole alla sua fruttificazione;
- **pianello o bruciatura**: area di produzione del tartufo dove l'erba, per effetto della secrezione di tossine da parte del micelio, non cresce o cresce più rada, con minor vigore e minor diversità specifica; l'effetto è evidente nel caso del tartufo nero pregiato e dello scorzone;
- **fallanze**: le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti;
- **pianta deperiente**: pianta arborea con i seguenti difetti:
 - presenza di grave malattia o attacco parassitario o deperimento che causerà verosimilmente la morte o l'arresto della crescita della pianta;
 - fusto o rami totalmente privi di cacciate di lunghezza superiore a 50 cm una volta trascorse 3 stagioni vegetative dalla messa a dimora;
 - fusto spezzato o inclinato oltre 45° o parzialmente sradicato o gravemente danneggiato al piede da mezzi meccanici;
 - mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo **colturale** per il quale è stata piantata;
- **risarcimento**: la messa a dimora di nuove piante a seguito della morte o deperimento delle piante collocate inizialmente;
- **coltura a perdere**: coltivazione di cereali lasciata in campo alcuni mesi dopo il normale periodo di raccolta, per il riparo e l'alimentazione della fauna selvatica (per il mais almeno fino a marzo dell'anno successivo alla semina);

- **tara:** parte dell'appezzamento non coltivata o non coltivabile (ad esempio rocce affioranti, cumuli di pietre, laghetti, costruzioni, strade, bordi vegetati dei fossi e dei canali se non seminati, gruppi di alberi, siepi). Le tare inferiori ai 100 mq sono considerate non rilevanti, anche nell'ottica di conservare alberi, siepi o altri elementi naturali preesistenti;
- **appezzamento o corpo:** superficie contigua coltivata, occupata da un'unica destinazione produttiva e delimitata da limiti permanenti, quali: strade e ferrovie; fiumi e torrenti; fossi, canali, scarpate, muri. Si precisa che strade non asfaltate, piccole scarpate e corsi d'acqua, purché di larghezza non superiore a 4 metri e scavalcabili o accessibili ai mezzi agricoli dagli appezzamenti adiacenti almeno in un punto, pur costituendo tare, non interrompono l'accorpamento delle superfici. Al fine del calcolo della superficie ammissibile per l'impianto la superficie dell'appezzamento va considerata al lordo delle distanze di rispetto (dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, etc.) e al netto delle eventuali tare.

3. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria indicativa per il finanziamento di nuovi impianti da realizzare in attuazione del presente bando è di **2,5 milioni di Euro**, comprensivi dei premi annui per le perdite di reddito e la manutenzione fino al 2022.

L'importo potrà subire variazioni qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da modifiche, rimodulazioni o incrementi della dotazione finanziaria del PSR 2014-20 o da eventuali economie relative ai premi annui per gli impianti realizzati con misure imboschimento delle precedenti programmazioni (Misura 221 del PSR 2007-2013, Misura H del PSR 2000-2006, Reg. CEE 2080/92). Eventuali ulteriori risorse saranno utilizzate per il finanziamento di domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:

- **1.250.000** euro (50% del totale) per l'azione 1 - pioppicoltura;
- **375.000** euro (15%) per la sottoazione 2A – arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
- **375.000** euro (15%) per la sottoazione 2B – arboricoltura con specie tartufigene;
- **500.000** euro (20%) per l'azione 3 – bosco permanente.

Tale ripartizione è indicativa: in fase di definizione delle graduatorie, nel caso in cui il fabbisogno finanziario relativo alle domande ammissibili per un'azione o sottoazione sia inferiore rispetto alla disponibilità prefissata, si procederà a compensazione, con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia inferiore alla disponibilità finanziaria per l'azione 1 e invece superiore alla disponibilità finanziaria per le sottoazioni / azioni 2A-2B-3, le economie dell'azione 1 saranno ripartite tra 2A, 2B e 3 rispettando le assegnazioni percentuali sopra indicate;
- b) se invece si verificheranno economie in una delle sottoazioni / azioni 2A, 2B e 3, si provvederà alla compensazione prima all'interno del raggruppamento 2A, 2B e 3, poi, in caso di ulteriori avanzi, verso l'azione 1.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere trasmesse esclusivamente per via informatica, dalla data di pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte (collegamento "bandi e finanziamenti") e fino alle ore 23.59.59 del **29 giugno 2018**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.



5. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi e **rendicontati** (tramite domanda di pagamento) **entro e non oltre il 30 giugno 2020**, pena l'annullamento della domanda di sostegno e la conseguente perdita di ogni beneficio.

6. BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti, se iscritti all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte:

- per l'azione 1: soggetti privati (persone fisiche o giuridiche di diritto privato), anche in forma associata, che risultino proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
- per l'azione 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.

Nel caso di **terreni demaniali**, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è una persona giuridica di diritto privato ("ente privato") o un Comune, come previsto all'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013; il richiedente deve risultare in possesso della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui la durata della concessione demaniale sia inferiore al periodo di impegno nel quale va mantenuto l'impianto (il che avviene sempre per le azioni 2 e 3), il concessionario deve sottoscrivere l'impegno a richiedere il rinnovo della concessione stessa presso l'ente titolato al rilascio e al rinnovo dei titoli concessori. Nel caso in cui la concessione demaniale non venga rinnovata, l'impianto dovrà essere comunque mantenuto per il periodo minimo indicato al par. 11.1 – Impegni essenziali.

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

7.1. Localizzazione degli interventi

Per l'**azione 1**, per la **sottoazione 2A** (arboricoltura da legno) e per l'**azione 3** gli impianti devono essere realizzati nelle aree di **pianura** individuate nell'allegato al PSR 2014-20 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura"¹. Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali relative ad aree pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m..

Per la **sottoazione 2B** (arboricoltura con specie tartufigene) gli impianti devono essere realizzati nelle aree vocate (Attitudine media o alta alla produzione di tartufo bianco, nero o scorzone), in particolare collinari, individuate dalla *Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese*. Le carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla pagina internet <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi/carte.html>, cliccando sul link Geoportale Piemonte.

¹ -L'allegato "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura" è consultabile sul sito regionale – sezione Agricoltura e Sviluppo rurale, alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm.

Gli elenchi dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande e gli elenchi dei Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di una delle tre specie di tartufo saranno consultabili sul sito regionale – sezione Foreste, alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/961>.

7.2. Superfici ammissibili

Per le azioni 1 e 2 sono ammissibili esclusivamente le seguenti **superfici**, di proprietà privata o pubblica, che risultino **ad uso agricolo** dall'ultima validazione del fascicolo aziendale, effettuata a partire dal **18-12-2017**:

- ◆ seminativi;
- ◆ coltivazioni legnose agrarie permanenti.

Sono esclusi i pioppeti, classificati dall'Unione Europea superficie forestale e non coltura agricola.

Per l'azione 3 sono ammesse anche superfici ad uso non agricolo.

Sul sito internet regionale, nella sezione <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/finanziamenti/psr.html> saranno elencati i codici di coltura dei **terreni agricoli** eleggibili (per le azioni 1-2-3) e dei **terreni non agricoli** eleggibili (solo per l'azione 3).

Nel caso di **terreni demaniali**, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è una persona giuridica di diritto privato ("ente privato") o un Comune, come previsto all'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013; la concessione di terreni demaniali deve risultare in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la durata della concessione demaniale sia inferiore al periodo di impegno nel quale va mantenuto l'impianto (avviene sempre per le azioni 2 e 3), il concessionario deve sottoscrivere l'impegno a richiedere il rinnovo della concessione stessa presso l'ente titolato al rilascio e al rinnovo dei titoli concessori. Nel caso in cui la concessione demaniale non venga rinnovata, l'impianto dovrà essere comunque mantenuto per il periodo minimo indicato al par. 7.1 – Impegni essenziali.

7.3. Numero dei progetti presentabili

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno per bando, relativamente ad una o più azioni di intervento. Per le domande riferite a più azioni d'intervento, nel caso in cui queste risultino ammissibili e finanziabili (in base alla posizione in graduatoria), dovrà essere trasmesso un progetto per ciascuna azione di impianto.

7.4. Condizioni di ammissibilità

Non potranno essere ammesse al sostegno spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali necessarie per la presentazione della domanda medesima (quali ad esempio consulenze e studi di fattibilità).

7.5. Criteri di selezione

Le domande di sostegno ammissibili saranno classificate e inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR.



PRIORITA'	N. CRITERIO	CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTI PER CRITERIO DI SELEZIONE E AZIONE / SOTTOAZIONE			
			Azione 1 PIOPPICOLTURA	Sottoazione 2A ARBORICOLTURA DA LEGNO	Sottoazione 2B ARBORICOLTURA CON SPECIE TARTUFIGENE	Azione 3 BOSCO PERMANENTE
Caratteristiche del richiedente	1	Agricultori attivi (persone fisiche o giuridiche)	6	6	6	6
	2	Soggetti privati non Agricultori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	3	4	2
	3	Comuni e enti di diritti pubblico	0	2	1	3
	PUNTEGGIO MASSIMO		6	6	6	6
Caratteristiche dell'azienda	4	Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura da legno	6	4	2	4
	5	Aziende beneficiarie di altra operazione o misura forestale del PSR 2014-20	2	2	2	2
	6	Aziende con piano di gestione forestale o aderenti all'operazione Piani forestali nell'ambito della sottomisura 16.8 del PSR	1	1	1	1
	PUNTEGGIO MASSIMO		9	7	5	7
Localizzazione dell'intervento in aree preferenziali	7	Fasce tampone riparie (FTR) individuate dal Piano di Gestione del Po approvato con DPCM 27-10-2016	0	5	2	7
	8	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)	4	4	2	5
	9	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle FTR e alle fasce fluviali del PAI	3	3	2	3
	10	Zone di salvaguardia delle acque da destinare al consumo umano	0	4	2	4
	11	Aree Natura 2000 e altre Aree nat. Protette	1	5	3	7
	PUNTEGGIO MASSIMO		5	18	9	23
Caratteristiche dell'impianto	12	Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone	4	0	0	0
	13	Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici	0	4	0	0
	14	Superficie per domanda pari a almeno 2 ettari in corpi di almeno 1 ettaro	0	0	2	0
	15	Superficie per domanda pari a almeno 5 ettari in corpi di almeno 2 ettari	0	0	0	1
	PUNTEGGIO MASSIMO		4	4	2	1
PUNTEGGIO TOTALE TEORICO		24	35	22	37	
PUNTEGGIO MINIMO per domande finanziabili		7	10	6	10	

A parità di punteggio si darà priorità al beneficiario di età inferiore, il rappresentante legale in caso di persone giuridiche.

I requisiti relativi ai criteri 1-11 vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

I criteri n. 1-2-3-5-7-8-9-10-11 sono verificati automaticamente dal sistema di gestione delle domande, i criteri n. 4 e n. 6 devono essere dichiarati in domanda di sostegno e verificati in fase istruttoria, il 14 e il 15 indicati in domanda e verificati in istruttoria, il 12 e il 13 indicati in domanda e verificati in fase di collaudo.

Precisazioni relative ai singoli criteri:

- criterio 1: il requisito di Agricoltore attivo, certificato da AGEA, è indicato nel fascicolo aziendale;
- criterio 4: Certificazione FSC o PEFC: va posseduta già al momento della presentazione della domanda di sostegno, il possesso della certificazione va dichiarato in domanda;
- criterio 5: Azienda beneficiaria di altra operazione o misura forestale: punteggio attribuibile ai soggetti con domanda di sostegno ammessa a finanziamento al termine dell'istruttoria per le sottomisure o operazioni 4.3.4, 8.6.1, 12.2.1, 16.1.1, 16.2.1 del PSR 2014-20 della Regione Piemonte;
- criterio 6: Azienda con piano di gestione forestale o aderente all'operazione 16.8 del PSR: il punteggio è attribuibile nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in gestione superfici boscate inserite in un Piano di gestione forestale approvato dalla Regione Piemonte (ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.r. 4/2009) o che abbia superato con esito positivo l'istruttoria tecnica preliminare alla sua approvazione (invece per l'operazione 16.8.1 "Piani forestali e strumenti equivalenti" non risultano attualmente bandi aperti). Il requisito va dichiarato in domanda;
- criteri 7-8-9-10-11: Localizzazione: il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie oggetto di intervento ricade, interamente o anche solo parzialmente, nell'area descritta dallo specifico criterio;
- criterio 12: Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone: gli impianti polispecifici indicati al cap. 2 – Definizioni e descritti al par. 8.1 del cap. Criteri tecnici per la realizzazione degli interventi (l'intervento da indicare in domanda è l'impianto di pioppeto polispecifico);
- criterio 13: Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici: sono indicati al al cap. 2 – Definizioni e descritti al par. 8.2.1 del cap. Criteri tecnici per la realizzazione degli interventi (nella domanda di sostegno va indicato uno degli interventi classificati come impianto a ciclo medio-lungo di arboricoltura da legno policiclico).

7.6. Interventi ammissibili

Sono ammesse le azioni relative alla realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) impianti di **arboricoltura da legno a ciclo breve**: è prevista la realizzazione di piantagioni arboree temporanee **con cloni di pioppo**, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale), di durata minima pari a 8 anni;
- 2) impianti di **arboricoltura a ciclo medio-lungo**: l'azione sostiene la creazione di piantagioni arboree temporanee costituite da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l'industria o tartufi), di durata minima pari a 20 anni. Si compone di due sottoazioni:
 - ◆ sottoazione 2A, relativa all'arboricoltura **da legno** per la produzione di legname di pregio;
 - ◆ sottoazione 2B, relativa all'arboricoltura **con specie tartufigene**;
- 3) impianti di **bosco permanente**: l'obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità) e polifunzionali, di durata minima



pari a 20 anni ma non reversibili, da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Tali azioni di “imboschimento” sono comprese nella definizione di “foresta” riportata all’art. 2 c. 1 lett r) del Reg. (UE) 1305/2013. Nell’ambito di tale definizione, è peraltro indispensabile operare la seguente distinzione, ai sensi delle norme forestali nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento alla legge forestale piemontese L.r. 4/2009 (“Gestione e promozione economica delle foreste”, consultabile alla pagina web <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html>):

- gli impianti di bosco permanente, dal momento dell’accertamento (conclusione dell’istruttoria della domanda di pagamento del contributo alle spese d’impianto) sono considerati *bosco* e perciò tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. g). Quindi, anche trascorsi i 20 anni di impegno ai sensi del PSR, è vietata la loro “trasformazione”, ossia l’eliminazione per cambiare la destinazione d’uso del terreno, a meno di specifica autorizzazione (L.r. 4/2009 art. 19, comma 2);

- gli impianti di arboricoltura da legno, ai sensi dell’art. 4 della L.r. 4/2009, non sono considerati bosco e perciò non sono soggetti ai succitati vincoli di destinazione.

7.7. Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili impianti su:

- prati permanenti, pascoli e prati-pascoli;
- aree di interesse naturalistico identificabili come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- superfici tecnicamente non idonee all’impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o comunque soggetto ad aridità senza possibilità concreta di irrigazione;
- superfici coltivate a pioppeto al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, sono esclusi dal contributo:

- gli impianti finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- gli interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09), con particolare riferimento alle Misure di conservazione, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e, se presenti, misure sito-specifiche²;
 - strumenti di **pianificazione territoriale** comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89). Si precisa che se l’impianto viene eliminato a seguito di esproprio e risulta che questo era prevedibile al momento della presentazione della domanda di sostegno (es. nella documentazione del PRGC l’area risultava non agricola ma fabbricabile), non saranno riconoscibili cause di forza maggiore e il beneficiario sarà tenuto a restituire tutti gli aiuti percepiti;

² Normativa consultabile sul sito internet regionale alla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-m2000/pianificazione-e-norme.html>

- **piani di bacino** di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) approvato con DPCM del 24/5/2001, le cui Norme di attuazione³, prevedono:
 - all'art. 1 comma 6 il divieto di impianto e di reimpianto di pioppeti nella fascia A nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti (scaricabile a quale pagina?);
 - all'art. 29 comma 2 lettera d) il divieto nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

Si ricorda inoltre che le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;

- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: Reg. CEE 2080/92, misura H del P.S.R – Reg. (CE) 1257/1999, misura 221 del PSR – Reg. CE 1698/2005, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi di imboschimento previsti dall'operazione 8.1.1 e finanziati con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso (art. 19 L.r. 4/2009).

Inoltre la domanda sarà esclusa, in tutto o in parte, dal pagamento, se, in qualsiasi fase, anche successiva alla presentazione della domanda di pagamento, venissero verificate le seguenti condizioni:

- a) realizzazione di impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- b) utilizzo delle seguenti specie esotiche invasive: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Paulownia tormentosa*, *Ulmus pumila*. E' invece utilizzabile *Robinia pseudoacacia* (Robinia) come pianta accessoria nella azione 2, seguendo le prescrizioni tecniche indicate nella scheda monografica scaricabile dalla sezione Specie vegetali esotiche invasive del sito regionale, alla pagina http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- c) utilizzo di alberi di Natale (generi *Abies* e *Picea*) o di altre specie di conifere, ad eccezione del Pino silvestre, utilizzabile per gli interventi di ricostituzione del bosco planiziale (azione 3) nelle aree in cui tale specie risulta tra gli elementi della vegetazione naturale potenziale.

3 Consultabili sul sito internet dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, alla pagina: <http://pai.adbpo.it/index.php/documentazione-pai/>



8. CRITERI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

8.1. Arboricoltura da legno a ciclo breve (pioppicoltura)

Per gli impianti dell'azione 1 si stabiliscono i seguenti **obblighi**:

A) per le aziende non certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS), come indicato nella tabella sottostante:

- 1) per impianti di superficie in domanda compresa tra 2 e 4,99 ha è obbligatorio l'uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate;
- 2) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha è obbligatorio l'utilizzo di un *miscuglio clonale*, comprendente almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;
- 3) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha è obbligatorio l'impiego di almeno il 40% di cloni MSA in *miscuglio clonale*, come sopra definito;

Superficie totale di impianto (ha) indicata in domanda	% minima di pioppelle di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate
2- 4,99	20
5-14,99	30
15-20	40

B) per le aziende certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS) entro la presentazione della domanda di pagamento, secondo gli standard FSC o PEFC, è obbligatorio l'utilizzo negli impianti di almeno due cloni, di cui almeno uno MSA, impiegato in proporzione minima pari al:

- 1) 10% sul totale delle piante di pioppo per impianti di superficie in domanda inferiore ai 15 ha;
- 2) 20% sul totale delle piante di pioppo per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha.

Superficie totale di impianto (ha) indicata in domanda (aziende con certificazione GFS)	% minima di pioppelle di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate
2- 14,99	10
15-20	20

Gli impianti devono:

- essere realizzati utilizzando cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del D. Lgs. 386/2003), riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 (Elenchi specie e cloni), o iscritti agli analoghi registri dei cloni forestali degli altri Stati UE;
- essere costituiti da almeno due cloni di pioppo, di cui almeno uno "a maggior sostenibilità ambientale" (cloni MSA, anche essi elencati in Tabella 1 dell'Allegato 1) con la presenza percentuale minima indicata nelle tabelle precedenti;

- ❑ nel caso in cui la mescolanza dei diversi cloni avvenga per blocchi, essere strutturati in blocchi monoclonali di superficie massima pari a 5 ettari;
- ❑ essere costituiti da un numero di **150 - 350 piante/ettaro di cloni di pioppo** (almeno 150 da portare a fine ciclo).

Impianti sperimentali: a titolo sperimentale potranno essere ammessi impianti con densità di 351-650 pioppi/ha, da diradare a metà ciclo (4-6 anni) per ricavare materiale legnoso destinato alla trasformazione industriale, escludendo comunque l'utilizzo energetico.

Tali impianti saranno ammessi solo nel caso di collaborazione di un'**istituzione di ricerca**, che si impegni a supportare dal punto di vista scientifico la realizzazione del progetto. Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le percentuali minime di cloni MSA sopra indicate per i casi A) e B), dovranno essere garantite per l'intero periodo di impegno, cioè anche dopo il diradamento;
- le distanze tra le piante messe a dimora, l'epoca del diradamento e le cure colturali dovranno garantire alle piante di pioppo rilasciate dopo il diradamento una crescita diametrica adeguata alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura) al momento del taglio finale (8°-12° anno).

I rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par. 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la azione 1, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

Possono essere realizzati **impianti polispecifici**, in cui oltre ai cloni di pioppo sono presenti come accessorie piante di almeno 3 specie arboree o arbustive autoctone, elencate nella tabella 3 dell'Allegato 1, in numero minimo complessivo di 100 piante/ha e con numero di piante per ciascuna specie pari ad almeno il 10% del totale di piante delle specie autoctone impiegate. Tali piante potranno essere collocate a formare una fascia perimetrale oppure in filari all'interno dell'impianto; il taglio definitivo di tali piante potrà essere effettuato contemporaneamente all'utilizzazione finale del pioppeto (durata minima 8 anni).

Superfici di intervento: il limite **minimo** di superficie è di **2 ettari (ha) per domanda**, in **corpi di almeno 1 ha**; per l'azione 1 in ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una **superficie massima di 20 ha**.

8.2. Arboricoltura con latifoglie a ciclo medio-lungo

8.2.1 Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo (sottoazione 2A)

Gli impianti della sottoazione 2A dovranno rispettare i seguenti **obblighi**:

- essere misti, cioè costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte esclusivamente tra quelle riportate nella tabella 2 dell'Allegato 1, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto e almeno una come "accessoria";
- governati ad alto fusto, con la possibilità di ceduare le piante accessorie. E' però consentita la riceppatura delle piante principali se finalizzata al recupero produttivo di individui dalla forma compromessa;
- costituiti da un numero **minimo di 500 piante/ettaro**, di cui almeno 70 per ettaro principali, destinate alla produzione di legname di pregio con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, e massimo di 1000 piante/ettaro. Considerato che il materiale vivaistico delle latifoglie autoctone



generalmente non deriva da processi di selezione genetica, per le piante principali si consiglia di adottare la tecnica della “doppia pianta”, mettendo a dimora due piante della stessa specie (preferibilmente di provenienza differente) a distanza di 0,50 – 2 m l’una dall’altra, al fine di selezionare l’esemplare migliore dopo 3-5 anni; in tal caso è possibile conteggiare uno solo dei due individui come pianta principale. Nel caso in cui il numero di piante principali sia inferiore a 100 per ettaro, la tecnica della doppia pianta è obbligatoria.

Le **piante principali**, da utilizzare non prima dei 20 anni, devono essere piantate a una distanza:

- minima di 5 metri da altre principali o da pioppi clonali, da considerare piante con doppio ruolo;
- minima di 3 metri da piante arboree accessorie, a seconda del temperamento (esigenze di luce) e della velocità di accrescimento delle specie utilizzate;
- minima di 1,5 metri da piante accessorie arbustive.

Alle piante delle specie evidenziate in grassetto come principali nella tabella 2 dell’Allegato 2 può essere attribuito il ruolo di principale, ma anche quello di pianta con doppio ruolo o di accessoria.

Possono essere realizzati **impianti policiclici**, con la presenza sullo stesso appezzamento di piante con cicli produttivi di lunghezza differente in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio, secondo le due modalità seguenti:

- a) impianti policiclici a termine (PT), già realizzati in Piemonte, in via sperimentale in attuazione della Misura H del PSR 2007-13 (bando 2003) e ordinariamente con la misura 221 del PSR 2007-13;
- b) impianti policiclici potenzialmente permanenti (3P), non esplicitamente finanziati da precedenti misure del PSR piemontese, ma già sperimentati in altre regioni del Nord Italia.

Per gli **eventuali impianti sperimentali** i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull’intera superficie richiesta a domanda per la azione 2, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

Negli impianti policiclici possono essere utilizzati cloni di pioppo come piante con doppio ruolo, nel limite massimo di 149 piante per ettaro. Le distanze tra le piante messe a dimora, le cure culturali, l’epoca del diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e delle altre eventuali piante accessorie dovranno garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica (per dimensione e regolarità) adeguata alla produzione di legname di pregio (per trinciatura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più).

Superfici di intervento: il limite **minimo** di superficie è pari a **2 ha per domanda**, in **corpi di almeno 1 ha**; per la sottoazione 2A, in ogni domanda di sostegno, potrà essere richiesta una **superficie massima di 15 ha**.

8.2.2 Arboricoltura a ciclo medio lungo con piante tartufigene (sottoazione 2B)

La Regione Piemonte ha realizzato le **Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte** che individuano le aree in cui si trovano suoli più o meno idonei a ospitare piante tartufigene, in base alle loro caratteristiche fisiche (es. tessitura, profondità, % di scheletro), chimiche (es. calcare %, pH, rapporto C/N) e stagionali (es. morfologia, pendenza), prescindendo da **attuale** presenza o meno di piante tartufigene, copertura o uso del suolo.

Si tratta di 3 diverse cartografie redatte sulla base dei parametri intrinseci del suolo limitanti per le tre principali specie di tartufi (Tartufo bianco pregiato, Tartufo nero pregiato e Tartufo nero estivo o scorzone).

Le carte identificano , a scala 1:50.000, le superfici che presentano attitudine alta, media o bassa alla produzione delle tre specie di tartufo (le superfici non cartografate si intende abbiano attitudine nulla) e sono disponibili sul Geoportale regionale, raggiungibile a partire dalla pagina internet <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi/carte.html>. cliccando sul link Geoportale Piemonte.

Le tabelle (tabella 1, 2,3) dell'Allegato n. 6 alle presenti Norme elencano i **caratteri fisici chimici e stazionali** che definiscono l'attitudine delle terre per la produzione di *Tuber magnatum* Pico, *Tuber melanosporum* Vittad. e *Tuber aestivum* Vittad..

Come specificato al par. 7.1 – Localizzazione, le domande di sostegno relative alla sottoazione 2 B possono essere presentate solo per interventi localizzati in Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine media o alta alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo. All'interno del territorio di tali Comuni, facendo riferimento alle succitate Carte delle potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte, gli specifici appezzamenti (particelle catastali) indicati in domanda possono ricadere nella seguente casistica:

- 1) ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all'interno dei poligoni classificati come **attitudine media o alta** per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte;
- 2) ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all'interno dei poligoni classificati come **attitudine bassa** per almeno una delle 3 specie di tartufo nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte;
- 3) ricadenza per almeno il 50% della superficie indicata in domanda all'interno dei poligoni classificati come **attitudine nulla** nelle Carte della potenzialità alla produzione del tartufo in Piemonte.

Si precisa che nel caso in cui le particelle catastali ricadano all'interno di più classi di attitudine, per l'attribuzione della classe prevalente si attuerà un criterio di prevalenza areale tra le classi alta e media (che saranno conteggiate insieme), quella bassa e quella nulla.

Per le domande risultate ammissibili e finanziabili a seguito della preistruttoria, a seconda che si ricada in uno dei suddetti tre casi, per il prosieguo dell'iter, si dovrà operare come specificato di seguito:

- a) per il primo caso sarà sufficiente effettuare un'analisi chimico-fisica del suolo, utilizzando la metodologia di campionamento indicata nell'Allegato 6 parte B, e riportando i risultati nella documentazione progettuale. Sarà inoltre necessario produrre un'immagine (formato jpg o pdf) che riporti il perimetro degli appezzamenti interessati sovrapposti alla carta della potenzialità per la specie di tartufo prescelta;
- b) per gli altri due casi sopra indicati il richiedente, sulla base delle caratteristiche specifiche (suolo e stazione) del proprio appezzamento, potrà determinare la classe di potenzialità alla produzione di tartufi del medesimo appezzamento a seguito di apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche, seguendo i passaggi indicati nell'Allegato 6 parte B.

Non saranno ammessi impianti realizzati con l'impiego di piante micorrizzate con *Tuber aestivum* (scorzone) in aree riconosciute come produttive per il *Tuber magnatum* (tartufo bianco pregiato).

Per gli impianti della sottoazione 2B dovrà essere utilizzato il seguente **numero minimo di specie arboree**:
- se la superficie in domanda è inferiore ai 5 ha, almeno 2 specie di latifoglie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell'Allegato 2;
- se la superficie in domanda è superiore ai 5 ha, almeno 3 specie arboree, ciascuna costituente almeno il 10% del totale, scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell'Allegato 2.



La polispecificità dovrà essere realizzata su ciascun appezzamento o lotto di impianto.

Il **numero di piante arboree** messe a dimora, correlato alle esigenze ecologiche della specie ed alle caratteristiche della stazione, dovrà essere di **almeno 200 per ettaro**: Le distanze di impianto consigliate variano tra 5x5 m per piantagioni con scorzone, 6x6 m per quelle con nero pregiato e per quelle finalizzate a produrre il bianco (fino a 6x7 m nel caso di specie arboree eliofile come Farnia, Pioppo bianco e Pioppo nero).

La scelta del terreno e della posizione in cui realizzare l'impianto, oltre alla verifica dell' idoneità delle caratteristiche del suolo e più in generale della stazione in funzione della specie di tartufo e della pianta simbionte, dovrebbe tener conto della possibilità di controllo dell'appezzamento da parte del proprietario, per evitare il bracconaggio.; dovrebbe inoltre essere valutata la presenza di fonti d'approvvigionamento idrico (pozzi, rii, etc.) che potrebbero rivelarsi utili anche nella fase di produzione dell'impianto per irrigazioni in periodi particolarmente siccitosi.

L'orografia del terreno è importante, in quanto influenza sia gli aspetti ecologici, che quelli gestionali, soprattutto nel caso di impianti di dimensioni consistenti: una maggior pendenza favorisce il drenaggio ma limita l'umidità e favorisce l'esposizione al sole, mentre una minor pendenza facilita la lavorabilità meccanica del terreno e l'eventuale irrigazione.

Superfici di intervento: il limite minimo di superficie è di **1 ha per domanda, in corpi di almeno 0,5 ha**. Per la sottoazione 2B, in ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una **superficie massima di 10 ha**.

8.3. Bosco permanente

L'azione 3 finanzia la realizzazione di impianti di **bosco permanente**, con l'obiettivo di ricostituzione del bosco planiziale. La finalità è la creazione di popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

Allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto:

- potranno essere impiegate **solo specie autoctone**, almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, tra quelle elencate nella Tabella 4 dell'Allegato 1;
- la densità dell'impianto dovrà essere compresa tra un **minimo di 750** e un **massimo di 2.000 piante ad ettaro** (arbusti compresi);
- composizione, struttura e densità saranno da riferire alle formazioni forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima. Per la composizione andrà posta particolare attenzione alle specie arboree autoctone potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche, con particolare riferimento alle specie di cui all'art. 6 delle Misure di Conservazione (D.G.R. n. 54- 7409 del 7/4/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e n. 17-2814 del 18.1.2016), evidenziate in grassetto nella tabella 4 dell'Allegato 1.

Gli impianti ad indirizzo bosco finanziati col presente bando dovranno essere governati ad alto fusto o a governo misto; potrà essere ammessa la ceduzione per le piante di specie accompagnatorie (ad esempio ontani e carpini) consociate alle principali.

Impianti sperimentali: potranno essere ammessi, in particolare, impianti con utilizzo di materiale forestale di moltiplicazione proveniente da genotipi autoctoni di Pioppo nero o Pioppo bianco certificato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 386/2003.

Per gli impianti sperimentali i rapporti di collaborazione tra azienda richiedente e istituzione di ricerca dovranno risultare avviati con una prima formalizzazione già al momento della presentazione della domanda di sostegno, tramite la documentazione indicata al par. 13.4. La sperimentazione può non essere condotta sull'intera superficie richiesta a domanda per la azione 3, ma complessivamente devono essere soddisfatti i limiti minimi e massimi di superficie.

E' possibile che alcuni interventi di imboschimento della azione 3 vengano realizzati su terreni non agricoli in cui sia presente vegetazione di **specie esotiche invasive**, elencate nelle *Black list* (in particolare le liste *Management* e *Warning*) approvate con D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 e riportate alla pagina http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm In tal caso, nelle operazioni di ripulitura, preparazione del terreno e smaltimento dei residui vegetali, dovranno essere utilizzate le misure indicate nelle specifiche schede monografiche predisposte dal Gruppo di lavoro sulle specie vegetali esotiche invasive e scaricabili dalla medesima pagina del sito regionale.

Superfici di intervento: il limite minimo di superficie è di **2 ha per domanda**, in corpi di almeno 1 ha. Per l'azione 3, in ogni domanda di sostegno potrà essere richiesta una **superficie massima di 15 ha**.

8.4. Materiale forestale di moltiplicazione

Come materiale di propagazione o materiale forestale di moltiplicazione (MFM) per gli impianti dovranno essere utilizzate piantine a radice nuda o in contenitore, o talee, o pioppelle. Per il Noce comune e per le querce è però ammessa la semina diretta in campo, utilizzando sementi munite di certificato principale di identità; in tale caso al collaudo dell'impianto le piantine dovranno avere un'altezza minima di 30 cm.

Il MFM dei seguenti generi dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del D.Lgs. 214/2005 ("passaporto verde"), correttamente compilato in ogni sua parte: *Castanea, Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Platanus, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus*.

Si ricorda che non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e quindi sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del Passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno (azioni 1, sottoazioni 2A e 2B descritte nella presenti Norme).

Per le specie forestali autoctone soggette al D.Lgs. 386/2003, in attesa della definitiva approvazione delle Regioni di provenienza a livello nazionale, si suggerisce l'impiego di MFM proveniente da Materiali di base localizzati in aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto⁴.

Dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale o di provenienza** il materiale di propagazione delle specie indicate nell'Allegato 1 del D. L. 386 del 10/11/2003 ed impiegabili negli impianti oggetto del presente bando.

Si ricorda che nell'Allegato VI del D.Lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono. In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate talee solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti, definitivamente o provvisoriamente, al Registro Nazionale dei Materiali Forestali di Base (con l'eccezione di quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 386/2003, nell'ambito degli impianti sperimentali di bosco permanente illustrati al par. 8.3).

Non è ammesso l'utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per

⁴ La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito della Regione Piemonte – Sistema Informativo Forestale (SIFOR) a partire dalla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/tutela/vivai.html>.



interventi di completamento accessori all'impianto.

Le piante micorrizzate, in aggiunta alla certificazione di provenienza ai sensi del D.Lgs. 386/2003 e all'eventuale Passaporto delle piante, dovranno essere accompagnate da **certificazione relativa alla micorrizzazione** rilasciata da organismo terzo di natura pubblica.

Per quanto concerne le piante micorrizzate con tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico), data la complessità del ciclo biologico specifica, è da tenere in considerazione che, al momento, non risultano evidenze di successi produttivi in campo.

9. LIMITE DI SPESA E IMPORTO DEL SOSTEGNO

Potranno essere concessi, a seconda della azione d'intervento e del beneficiario, uno o più dei seguenti aiuti:

A. Contributo all'impianto

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale per la realizzazione dell'impianto. L'importo del contributo viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario entro un **limite massimo ammissibile** stabilito per ogni azione di impianto (spesa massima ammissibile):

- a) per l'azione 1 - pioppicoltura:
 - **4.000,00 €/ha** per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo);
 - **5.000,00 €/ha** per impianti polispecifici (pioppo più altre latifoglie);
- b) per l'azione 2 – arboricoltura a ciclo medio-lungo: **7.000,00 €/ha**;
- c) per l'azione 3 – bosco permanente: **8.000,00 €/ha**.

Il sostegno viene calcolato come percentuale della spesa ammissibile, come di seguito indicato:

- 1) per l'azione 1 (pioppicoltura):
 - **80% della spesa ammissibile** se risulta soddisfatta una delle due seguenti condizioni:
 - a) impianti con miscuglio clonale (almeno due cloni MSA costituenti almeno il 30% del totale di pioppelle impiegate) realizzati da aziende che al momento della presentazione della domanda di pagamento siano in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile (da mantenere per tutto il periodo di impegno);
 - b) impianti con miscuglio clonale e almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;
 - **60% della spesa ammissibile negli altri casi**, rispettando comunque gli obblighi relativi alle percentuali minime di pioppelle di cloni MSA e di miscuglio clonale specificati nel paragrafo 8.1.
- 2) per la azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo): **80%** della spesa ammissibile;
- 3) per la azione d'impianto 3 (bosco):
 - **100%** per interventi effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico;
 - **80 %** per interventi effettuati da soggetti privati.

Il **contributo concedibile** non potrà superare l'importo **massimo** di **200.000 euro** e non potrà essere inferiore al **minimo** di **2.500 euro** per ciascuna domanda di pagamento delle spese di impianto (esclusi cioè i premi per manutenzione e perdite di reddito) e per ciascun beneficiario, fermi restando i limiti massimi e minimi di superficie per domanda, stabiliti per ciascuna azione d'impianto.

Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

B. Premio di manutenzione

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire i costi di manutenzione, comprensivi del contributo relativo alle spese tecniche per l'assistenza tecnica e la certificazione dei lavori di manutenzione.

Il premio NON viene riconosciuto: a) agli Enti pubblici; b) né per gli impianti a breve ciclo; c) né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ha la disponibilità dei terreni.

Gli importi riconosciuti sono i seguenti:

- per l'azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo): **600,00 €/ha/anno per 5 anni**, erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito;
- per l'azione 3 (bosco permanente): **500 €/ha/anno per 10 anni**, erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito.

C. Premio per le perdite di reddito

Premio annuale per ettaro interessato dall'impianto, destinato a coprire le perdite di reddito dovute alla mancata coltura agraria; si eroga perciò solo nel caso di impianti su terreni agricoli.

Il premio NON viene riconosciuto: a) agli Enti pubblici; b) né per gli impianti a breve ciclo; c) né per le superfici di proprietà pubblica anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato che ha la disponibilità dei terreni.

Il premio per le perdite di reddito viene erogato con la durata e gli importi indicati di seguito:

- azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo):
 - sottoazione 2A (arboricoltura da legno): **600 euro/ha/anno per 10 anni**;
 - sottoazione 2B (arboricoltura con specie tartufigene): **300 euro/ha /anno per 5 anni.**
- azione 3 (bosco permanente), solo per impianti su terreni agricoli: **700 euro/ha/anno per 10 anni.**

10. SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

10.1. Costi standard e prezzo

Sono considerati ammissibili al finanziamento tutti i costi sostenuti dal beneficiario per la corretta esecuzione degli interventi di piantagione, comprese le prime cure colturali, effettuate entro il primo anno dell'impianto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative, con particolare riferimento alle seguenti azioni di spesa:

- operazioni correlate alla messa a dimora delle piante, in particolare: preparazione del terreno (livellamento, rippatura o ripuntatura, aratura, erpicatura, fresatura, concimazione di fondo), tracciamento filari, apertura buche, pacciamatura, eventuali tutori e picchetti di segnalazione,



apparati di difesa dalla fauna selvatica comprese le recinzioni, impianti di irrigazione temporanei, acquisto, trasporto e messa a dimora del materiale di moltiplicazione delle specie arboree e arbustive, segnaletica. Per gli impianti di bosco permanente (azione 3) su terreno non agricolo sono considerate ammissibili anche le operazioni di ripulitura del terreno e di smaltimento dalla vegetazione preesistente (con le modalità citate al par. 8.3 in caso di presenza di specie esotiche invasive);

- spese tecniche, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare un documento, allegato alla proposta di modifica del PSR approvata con Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018, che definisce le **Unità di Costo Standard** per l'attuazione dell'operazione 8.1.1, riportate nell'Allegato 3 alle presenti Norme:

- per l'azione 1 (arboricoltura da legno a ciclo breve), considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell'investimento, e sono strutturate in base a età delle pioppelle (1 anno e 2 anni), densità del pioppeto, impianto monospecifico e polispecifico, per interventi realizzati in pianura;
- per le azioni 2 e 3, considerata l'estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura, ecc.) si sono elaborati i costi standard solo per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico; per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

In caso di utilizzo dei costi standard le spese sostenute non devono essere comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario, ma la relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno 10 anni e resa disponibile in caso di controlli.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Reg. (UE) 1303/2013 non si applicano i costi standard nei casi in cui la realizzazione dell'impianto sia oggetto di appalto pubblico.

Per l'ammissione a finanziamento delle spese e la congruità dei prezzi, nel caso in cui non si utilizzino i costi standard (in particolare per le azioni 2 e 3), il riferimento è il prezzario regionale: "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte 2018"- sezione 18 – Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente⁵, di cui si riporta in allegato (Allegato 2) un estratto con le voci riferite alle piantagioni arboree forestali.

Relativamente al prezzario regionale, si precisa che:

- i prezzi sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e rappresentano l'importo massimo unitario per ciascuna voce che può essere ammessa a contributo;
- nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura;
- nei prezzi è compreso l'utile d'impresa, ma non sono incluse le spese tecniche (progettazione, direzione dei lavori, consulenza, ecc..) per la cui identificazione si rimanda al par. 10.2;
- tutti i lavori, le opere compiute, gli impianti e le attrezzature elencati si intendono eseguiti o installati a regola d'arte e con materiali di ottima qualità, in conformità alle disposizioni di legge in materia (anche quando non esplicitamente citate nelle singole voci).

Rispetto alle voci e ai prezzi di riferimento contenuti nel prezzario regionale, si specifica inoltre quanto segue:

⁵ Scaricabile via internet all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm

- A) non è ammesso lo scasso, in quanto pratica incompatibile con un'adeguata conservazione della fertilità del suolo;
- B) il diserbo in pre-emergenza è ammissibile per tutte le azioni e non solo per le piantagioni per biomassa non ammesse a finanziamento della 8.1.1., ma citate come unico caso nella voce con Codice 18.A92 del Prezzario;
- C) si aggiungono le seguenti voci di costo ⁶:
- **fornitura e posa**, con macchina pacciamatrice a rullo per una stesura ottimale del telo, di **pacciamatura in tessuto agrotessile**, certificato per la biodegradabilità (norma UNI11495,2013) e/o la compostabilità (norma EN13432,2005) in bobine/rotoli di larghezza mt 1,20-1,40 **€ 1,90/ mq.**
 - **fornitura**, compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora, di **piantine** di qualunque specie di **latifolia arborea allevate in contenitore** di altezza superiore a cm 50 ed età massima pari a 3 anni se trapianto, 2 anni se semenzale **€ 3,03 cad.**
 - **fornitura** compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di **pioppelle di 1 anno** di qualunque clone ⁷ **€ 3,30 cad.**
 - **fornitura** compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di **piantine di latifoglie allevate in contenitore inoculate con *Tuber spp.*** **€ 12,00 cad.**
 - realizzazione di **azioni informative e pubblicitarie** dell'operazione, come descritte di seguito.

In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato III, dovrà essere collocato, entro tre mesi dal completamento dell'operazione, per coloro che beneficiano di un **sostegno pubblico totale superiore a 10.000 euro** almeno un poster o una targa (formato minimo A3), con informazioni sull'operazione e sul sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, ad esempio cartello posizionato su strada adiacente alla piantagione.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- sostegno pubblico totale fino a 50.000 euro: poster per allestimenti di interni/esterni ad alta resa cromatica e maggiore durata all'esterno. stampa ad alta qualità con plotter a solvente su carta satinata da 120 gr. larghezza massima di stampa cm 150. eco solvent **€ 10,00/ mq.**
- sostegno pubblico totale fino a 100.000 euro: targhe personalizzate, sia per esterni che per interni, realizzate in perspex di alta qualità. taglio laser e lucidatura, complete di fori ed angoli arrotondati. con adesivo stampato con qualsiasi grafica ed applicato specularmente sul retro della targa per un effetto di profondità oltre che per una maggiore durata e protezione all'esterno. disponibili in spessori da 3, 5 e 8 mm

- 40x60	3mm	€ 65,00 cad.
- 40x60	5mm	€ 75,00 cad.
- 50x50	8mm	€ 100,00 cad.

Nel caso il costo dell'operazione, comprendendo gli eventuali premi previsti per gli anni successivi, superi i 100.000 euro, si dovrà provvedere a collocare almeno vicino all'appezzamento maggiore (sul ciglio di strada di accesso) un pannello o cartello con le seguenti caratteristiche e importi ammissibili:

⁶ prezzi desunti da indagini effettuate presso operatori di settore, istituzioni di ricerca e altre regioni

⁷ dato definito sulla base dei listini 2017/2018 delle CCLAA di Alessandria, Mantova e Pavia



- struttura in legno avente funzione segnaletica con dimensione di cm 70x 80 con/senza tettoia di copertura (le caratteristiche dell'impianto indicate in locandine da affiggere) € 445,33 cad.
- pannello con stampa digitale che garantisca la resistenza agli agenti atmosferici per almeno 15 anni, di dimensioni minime cm 50x 70 cm, installato su pali di legno di castagno, robinia o larice, lunghi 250 cm a sezione quadrata min. 8 x 8 cm o diametro min. 10 cm, oppure di altro materiale resistente agli agenti atmosferici almeno 15 anni € 500,00 cad.

In assenza di specifiche voci di prezzo relative all'intervento in progetto, potranno essere ammesse :

- valutazioni tecniche indipendenti sul costo (analisi prezzi), sotto la responsabilità del tecnico incaricato della progettazione e/o direzione e certificazione dei lavori;
- selezione basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili (fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura). Il beneficiario o il tecnico incaricato fornirà una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (non necessaria nel caso in cui sia stato scelto il preventivo con il prezzo più basso).

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 lettera a), dell'art. 69, comma 1 lettera e) del Reg. (CE) 1303/2013, tra le spese ammissibili si può considerare "la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti" (**lavori in economia**).

Gli interventi realizzati in economia direttamente dal beneficiario sono ammessi con il vincolo che "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a spesa ultimata" come previsto dall'art. 69, comma 1 lettera a) del Reg. (CE) 1303/2013). Quindi il contributo erogabile deve essere minore o uguale alla differenza tra il totale delle spese ammissibili e l'importo dei lavori in economia⁸.

Inoltre, come previsto dalle "Linee guida spese ammissibili 2014-2020" al par. 4.7, il valore attribuito ai contributi in natura, comprese le prestazioni di lavoro, non può superare i costi generalmente accettati sul mercato, cioè – per la presente operazione - quanto indicato nel prezzo regionale per la specifica voce di costo.

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- le aziende agricole (rientranti nella categoria di *agricoltore attivo*), per le operazioni condotte da personale aziendale e, nel caso di aziende zootecniche con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo;
- le aziende agricole (rientranti nella categoria di *agricoltore attivo*) in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi del D.Lgs. 386/2003: esse potranno rendicontare la spesa presentando una certificazione attestante il costo sostenuto per la produzione del materiale vivaistico.
- le persone giuridiche di diritto pubblico, che abbiano personale operaio dipendente.

10.2. Spese generali o tecniche

Consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifiche competenze agro-forestali in base alla legislazione vigente (indicati in dettaglio al par. 13.6), comprendenti:

- la redazione del progetto o relazione tecnica;

⁸ Esempio: un impianto di azione 1 di 1 ettaro ha spese ammissibili pari a 3.500,00 euro. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 2.450,00 euro, la quota a carico del richiedente sarebbe di 1.050,00 euro (ossia 3.500,00 – 2.450,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 1.050,00 euro.

- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
- la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta).

Tali spese sono riconosciute nella seguente misura:

a) nel caso di interventi di azione 1 (pioppeti): fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota “fissa” di 350 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la seguente formula: $y = 250x + 350$ (dove x è la superficie in ettari dell’impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate con 850,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 1.600,00 €, e così via..

b) nel caso di interventi di azione 2 e 3: fino ad un massimo che risulta dalla somma di una quota “fissa” di 650 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la formula seguente: $y = 350x + 650$ (dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell’impianto).

Es. le spese generali relative a un impianto di 2 ha saranno remunerate quindi con 1.350,00 € (al massimo), quella di un impianto di 5 ha con 2.400,00 €, e così via.

Tra le spese generali possono essere riconosciute, dietro presentazione di regolare fattura, le spese relative ad eventuali altre operazioni legate alla progettazione (per esempio l’apertura di profili pedologici mediante mezzi meccanici e l’analisi chimica dei suoli).

10.3. Spese non ammissibili al sostegno

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- l’acquisto di terreni;
- i lavori di espianto (comprese l’asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive da frutto precedenti;
- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale prevista dalle vigenti norme;
- la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non rientranti fra le voci del prezzario regionale;
- IVA per tutti i soggetti che possono recuperarla;
- oneri amministrativi, finanziari, spese per il personale ed altri investimenti immateriali ad esclusione degli onorari per le spese di consulenza tecnica necessarie per la progettazione, direzione e certificazione dei lavori;
- il costo del capitale circolante (il costo del reperimento da parte dell’azienda dei mezzi finanziari cui ha rinunciato presso terzi (banche, fornitori, ecc...));
- pagamenti tramite conti correnti non intestati o cointestati al beneficiario .



10.4. Modalità di pagamento delle spese sostenute

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, potrà utilizzare esclusivamente le due modalità seguenti, con documenti intestati allo stesso:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file pdf dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Si ribadisce che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la mancata liquidazione (parziale o totale) del contributo spettante.

11. IMPEGNI

All'interno della domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento. A seconda dell'importanza rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione, gli impegni si distinguono in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

11.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- ✓ avere la disponibilità dei terreni oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- ✓ nel caso di terreni demaniali: a) essere in possesso di regolare concessione e risultare in regola con il pagamento del canone; b) impegnarsi a presentare richiesta di rinnovo della concessione nel caso di impianti delle azioni 2 e 3, o di impianti di azione 1 nel caso la concessione sia stata rilasciata in anni precedenti alla presentazione della domanda;

- ✓ iniziare le attività e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda;
- ✓ presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- ✓ realizzare gli interventi ammessi a finanziamento (fatte salve le varianti autorizzate) nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate al paragrafo 7.4 delle presenti Norme ;
- ✓ realizzare gli investimenti nei tempi indicati al cap. 5 delle presenti Norme ;
- ✓ rispettare il divieto di cumulo del finanziamento richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- ✓ dichiarare che nei terreni su cui si effettuerà l’impianto non vi sono elementi pedo-climatici avversi per la piantagione e di conseguenza impegnarsi a non invocare, in caso di morte o deperimento delle piante, la causa di forza maggiore per tali motivi;
- ✓ per gli impianti della azione 1 e per gli impianti policiclici con cloni di pioppo della azione 2, sostituire le fallanze di pioppo verificatesi nei primi 3 anni di impegno, mantenendo le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1 per la azione 1 – pioppicoltura;
- ✓ per gli impianti sperimentali della azione 1 mantenere anche dopo il diradamento, previsto per la metà del ciclo (4°-6° anno), le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1;
- ✓ mantenere la destinazione d’uso della superficie sulla quale è stato realizzato e collaudato l’impianto: i beneficiari hanno l’obbligo di mantenere gli impianti per i quali sono stati liquidati gli aiuti, per il seguente periodo minimo, a decorrere dal momento in cui è stata presentata la domanda di contributo sulle spese di impianto: a) 8 anni per la azione 1; b) 20 anni per le azioni 2 e 3 (si ricorda che in ogni caso per la azione 3 – *Bosco permanente* il popolamento forestale anche dopo il termine dei 20 anni non può essere eliminato). Si precisa che per le azioni 2 e 3, se il richiedente è un soggetto privato (che percepisce i premi annui di manutenzione e mancato reddito), i 20 anni di impegno decorrono dal 31 dicembre dell’anno di presentazione della prima domanda di conferma degli impegni e pagamento dei premi. Salvo diverse disposizioni da parte dell’ufficio competente, il taglio finale e la rimozione delle ceppaie degli impianti di arboricoltura da legno finanziati col presente bando, pena la restituzione di tutti gli aiuti percepiti, non potrà essere effettuato prima di tali scadenze. In ogni caso l’intenzione di effettuare l’utilizzazione finale dovrà essere oggetto di comunicazione scritta preventiva al competente ufficio;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

11.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le azioni di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dai Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 e dal DM del MiPAAF 8 febbraio 2016 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, nonché da successivi provvedimenti regionali.



In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla entità, gravità e durata di ciascuna violazione.

Gli impegni accessori sono:

- 1) realizzare l'impianto in conformità al progetto: ogni modifica sostanziale deve essere autorizzata con una variante in corso d'opera, come indicata al capitolo 13. Le caratteristiche tecniche dell'impianto (es. specie utilizzate, densità d'impianto, presenza di protezioni dalla fauna selvatica) devono sostanzialmente essere quelle previste nel progetto, la superficie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto definitivo (salvo modifiche autorizzate);
- 2) mantenere la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile almeno per la durata minima dell'impegno relativo all'azione 1 - pioppicoltura, per le aziende che l'hanno dichiarata (e per le quali è stata accertata al momento della presentazione della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, allo scopo di ottenere rispettivamente il relativo punteggio in graduatoria o la fascia più alta di contributo);
- 3) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, con l'eccezione di:
 - colture a perdere per la fauna selvatica, che non possono godere di ulteriori aiuti e la cui realizzazione va comunicata preventivamente via PEC agli uffici istruttori;
 - pascolo delle greggi transumanti, purché si sia in grado di impedire danni alle piante messe a dimora (calpestio o brucamento delle giovani piantine, scortecciamento delle piante già affermate), essendo comunque consapevoli che nel caso di danneggiamento della piantagione non potranno essere invocate cause di forza maggiore;
 - piccoli orti agricoli (superficie massima 100 mq) per l'auto-consumo da parte del richiedente;
- 4) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura (per le azioni 1 e 2) o piano di coltura e conservazione (per l'azione 3), e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, in particolare:
 - risarcimento delle fallanze (v. definizione al cap. 2: piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell'impianto, in questo caso – a seconda della specie e della vitalità dell'apparato radicale - recuperabili anche tramite riceppatura);
 - controllo della vegetazione avventizia, mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature (eventualmente accompagnate da diserbo chimico), da realizzarsi sull'intera superficie ammessa o richiesta a premio, comprensiva quindi delle eventuali fasce di rispetto. Anche quando le piante saranno affermate, le fasce di rispetto dovranno essere mantenute libere da infestanti, almeno per garantire l'accesso all'impianto in occasione di eventuali controlli;
 - potature di formazione (allevamento) e di produzione, almeno per l'azione 1 e la sottoazione 2A (obbligatoria sulle piante principali, inutile sulle accessorie);
 - difesa fitosanitaria: necessaria contro patologie e parassiti che, almeno per l'azione 1 e la sottoazione 2A, possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- 5) per gli impianti sperimentali trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due relazioni sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, nei seguenti termini temporali:

- per la azione 1: la prima relazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il diradamento, la seconda allegata alla comunicazione preventiva di taglio finale, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione;
 - per la azione 2: la prima relazione insieme alla domanda di conferma e pagamento del 5° anno dei premi (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° anno di impegno), la seconda entro il 31 dicembre del 10° anno di impegno. Se tra le piante accessorie sono presenti cloni di pioppo, la seconda relazione dovrà invece essere allegata alla comunicazione preventiva del diradamento dei pioppi, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione;
 - per la azione 3: insieme alla domanda di conferma e pagamento dei premi del 5° anno e del 10° anno (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° e del 10° anno di impegno);
- 6) per gli impianti sperimentali di pioppo ad alta densità (Azione 1) prevedere distanze tra le piante, epoca del diradamento e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di pioppo da portare a fine ciclo (8-12 anni) accrescimenti adeguati, per dimensione e regolarità, alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura);
 - 7) per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo policiclici con cloni di pioppo (Azione 2) prevedere distanze tra le piante, epoca di diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica, per dimensione e regolarità, adeguata alla produzione di legname di pregio (tranciatura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più);
 - 8) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
 - 9) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo, con la restituzione delle eventuali somme percepite maggiorate degli interessi maturati e/o – per le azioni 2 e 3 - riduzioni dei premi ed eventuali sanzioni. Decadenza parziale, restituzioni, riduzioni e sanzioni verranno definite nel dettaglio dal sistema di penalità, in attuazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016, relativo all'operazione 8.1.1, che sarà approvato con successiva D.D. del Settore Foreste.

12. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. e L.R 14/2014 responsabile del procedimento per le fasi di apertura del bando, definizione e pubblicazione della graduatoria delle domande ammissibili, è il dirigente del Settore Foreste della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda le istruttorie tecnico-amministrative delle domande di sostegno e delle successive domande di pagamento (contributo alle spese di impianto e premi annui) i responsabili del procedimento sono i dirigenti dei Settori Tecnici regionali competenti per territorio, cui le domande saranno automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi (se le superfici interessate sono situate in più di una provincia, si farà riferimento alla localizzazione del centro aziendale).

L'avvio del procedimento e i nominativi dei **responsabili del trattamento dei dati**, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito internet regionale <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/finanziamenti/psr.html>.



13. DOMANDA DI SOSTEGNO

13.1. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Prima di presentare domanda di sostegno è obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA). I CAA sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte, sono accreditati dall'ARPEA e svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-cao-centri-di-assistenza-agricola>

13.2. Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, compreso il quadro riferito a specie e cloni che si prevede di impiegare e compresi gli eventuali allegati, pena la non ricevibilità.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni (elencati al cap. 11) che il richiedente deve sottoscrivere, dichiarando di essere consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'azione prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 445 del 2000); l'amministrazione ha l'obbligo di verificare che tali dichiarazioni rispondano a verità.

Se nel corso dei controlli vengono rilevate irregolarità (errori/imprecisioni/omissioni) sanabili, che non costituiscono falsità, il Responsabile del Procedimento provvede ad invitare il soggetto interessato ad integrare le dichiarazioni entro un termine adeguato (articolo 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000); in mancanza di regolarizzazione sarà emanato il provvedimento di rifiuto o decadenza del contributo.

Se nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive si riscontrassero elementi di falsità nei contenuti, resi intenzionalmente per ottenere gli aiuti, dovrà essere data segnalazione alla Procura della Repubblica, allegando copia autenticata della dichiarazione ed indicando gli elementi di falsità riscontrati. (articolo 76 - Norme penali). Le false dichiarazioni hanno inoltre l'effetto di escludere il richiedente dai benefici o di recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 16 Reg. UE 640/2014). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

13.3. Come compilare e presentare le domande di sostegno

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

13.3.1 Compilare le domande on line

Le domande dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione non è gratuita. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione;

oppure

b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare sull'azienda, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> seguendo le istruzioni riportate.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto):

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

13.3.2 Casi particolari

Oltre alla Domanda di sostegno iniziale possono essere presentate:

- Domanda di rinuncia totale o parziale
- Domanda di variante
- Domanda di proroga
- Comunicazione di cessione di azienda con subentro degli impegni
- Comunicazione di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali

Tutte le domande sopra riportate dovranno essere presentate esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo utilizzato per la domanda di sostegno.

13.4. Documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno, pena l'archiviazione, deve essere allegata tramite la funzione di *upload* la seguente documentazione in formato pdf:



1. per tutte le azioni di intervento: **scheda d'impianto**, con l'indicazione dell'estensione delle superfici interessate dagli impianti, distinte per singolo appezzamento, e delle specie/cloni (e n. di piante previsto) che si prevede di utilizzare, secondo il modello riportato nell'Allegato n. 3;
2. per gli impianti sperimentali: **lettera dell'istituzione di ricerca** (sottoscritta dal Direttore della struttura) indirizzata al richiedente, che espliciti la volontà di realizzare il progetto sperimentale e descriva obiettivi, tempi e contenuti della sperimentazione;
3. per i soggetti che dichiarano di aver avviato le procedure per la certificazione della gestione forestale sostenibile: **richiesta di preventivo a organismo di certificazione**;
4. nel caso degli Enti pubblici o di diritto pubblico:
 - **atto amministrativo** dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando e l'impegno a effettuare a proprie spese le cure colturali successive alla realizzazione dell'impianto, indicate nel piano di coltura / coltura e conservazione;
 - **Checklist** per la verifica delle procedure di appalto pubblico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (DOMANDA di SOSTEGNO_ ALLEGATO A), reperibile al seguente link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>

13.5. Graduatoria

L'istruttoria delle domande di sostegno si articola in una fase preliminare funzionale alla formulazione della graduatoria delle domande ammissibili (a seguito di preistruttoria) e in una fase successiva con l'esame della documentazione progettuale da presentare in seguito all'ammissibilità a finanziamento (istruttoria tecnico-amministrativa vera e propria).

Al termine della prima fase, la cui durata è prevista in **45 giorni** naturali e consecutivi, il Settore regionale Foreste, sulla base delle risorse disponibili, approverà con propria Determinazione la graduatoria contenente l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, con i relativi importi di contributo concedibile, e l'elenco delle domande ammissibili e non finanziabili; a parte sarà approvato l'elenco delle domande non ammissibili.

I soggetti ammissibili e finanziabili saranno quindi invitati alla presentazione della documentazione progettuale per l'avvio della seconda fase di valutazione. I soggetti che supereranno positivamente l'istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammessi definitivamente al finanziamento.

Se nelle fasi successive alla conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno risultassero variazioni (a livello di richiedente, azienda, localizzazione, impianto) tali da determinare una diminuzione del punteggio attribuito, la domanda sarà esclusa solo se il nuovo punteggio la collocherà nella fascia non finanziabile della graduatoria.

13.6. Documentazione tecnico-amministrativa da trasmettere a cura dei richiedenti con domanda ammissibile e finanziabile

Una volta approvata la graduatoria di presentazione delle domande, i richiedenti con domanda potenzialmente ammissibile e finanziabile, dovranno presentare, tramite SIAP, ai Settori Tecnici regionali

competenti per l'istruttoria, **entro 75 giorni** naturali e consecutivi **dalla comunicazione** di inserimento in graduatoria pena l'annullamento della domanda di sostegno, i seguenti documenti in formato elettronico (.pdf per relazioni, tabelle, cartografie, ecc.; shapefile per le geometrie digitalizzate):

- 1) progetto definitivo, redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo;
- 2) scheda di sintesi del progetto, secondo il modello riportato all'All. 5 ;
- 3) proposta di piano di coltura (piano di coltura e conservazione per la azione 3), secondo i modelli riportati all'Allegato 7, redatto dal tecnico incaricato e controfirmato dal beneficiario per accettazione;
- 4) shape file della carta tecnica regionale BDTRE (in scala adeguata a una corretta visualizzazione degli appezzamenti interessati) nel sistema di riferimento UTM-WGS 84, riportante la delimitazione dell'area oggetto dell'intervento⁹;
- 5) planimetria catastale ed eventualmente quadro di unione (se l'impianto interessa più fogli catastali), con indicati e perimetrati gli appezzamenti interessati dagli interventi di imboschimento;
- 6) computo metrico estimativo dei lavori;
- 7) per i richiedenti che hanno dichiarato di aver avviato le procedure per la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile, contratto sottoscritto dall'azienda con l'organismo di certificazione prescelto o lettera dell'azienda che accetta il preventivo trasmesso dall'organismo di certificazione prescelto.

Il **progetto** relativo all'intervento da realizzare dovrà sviluppare i seguenti aspetti:

- inquadramento aziendale: superficie totale dell'azienda, S.A.U., ordinamento colturale prevalente, eventuali piantagioni realizzate in precedenza, presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione e la conduzione dell'impianto;
- descrizione stazionale: topografia dell'appezzamento, geomorfologia (nelle aree fluviali con un approfondimento sugli aspetti idraulici e i rischi di esondazione), suolo (in particolare i fattori predisponenti eccessi o carenze idriche), clima, vegetazione presente nell'area (evidenziando l'eventuale presenza di specie esotiche invasive), fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto;
- contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore: eventuali vincoli che insistono sull'area (Area Natura 2000 o altra Area protetta, fasce fluviali del PAI, ecc.), obiettivi dell'imprenditore, tipo d'impianto che si intende realizzare anche in base all'organizzazione aziendale, possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi dell'impianto;
- scelta delle specie, dei cloni, dello schema e delle distanze d'impianto (la scelta deve risultare coerente con l'analisi della stazione, dell'azienda e del contesto socio-economico; vanno inoltre indicati i diametri di recidibilità e la durata dei cicli prevedibile, con la quantificazione della possibile massa ritraibile);
- descrizione dell'intervento d'impianto: modalità di preparazione del terreno, eventuale necessità di concimazione, pacciamatura (eventuale impiego e azione), materiale vivaistico (azione e provenienza), tecniche di piantagione, protezioni dalla fauna selvatica, periodo previsto per la realizzazione dell'impianto;

⁹ Informazioni e scarico delle basi di dati al sito <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre>



- cure colturali post-impianto: modalità e frequenza del controllo delle infestanti, irrigazioni di soccorso, risarcimenti, potature, eventuali concimazioni e diradamenti; per le azioni 2 e 3 cronoprogramma quinquennale delle operazioni previste per i primi 20 anni;
- per l'azioni 1 e e la sottoazione 2A: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni finali e con gli eventuali diradamenti;
- per la sottoazione 2B (impianti con specie tartufigene): relazione pedologica di dettaglio con i contenuti indicati al par. 8.2.2 e dettagliati nell'Allegato 6;
- per la azione 3: stima della dinamica dell'impianto nel primo secolo di vita, con la previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni.

I **tecnici abilitati** alla redazione del progetto, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi 5-10 anni di vita dell'impianto sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi, per qualsiasi azione di impianto e di richiedente;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per le azioni 1 e 2 e se il richiedente è un'azienda agricola o un organismo cooperativo operante negli ambiti della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli.¹⁰

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un tecnico abilitato responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

14. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

14.1. Istruttoria della domanda di sostegno

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati).
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti e l'attribuzione definitiva del punteggio;
- verifica delle condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione, indicati ai paragrafi 7.4, 11.1 e 11.2;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previste nel paragrafo "spese ammissibili" dell'operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;

¹⁰ In base alla vigente legislazione sulle competenze professionali, ai fini del presente bando e in continuità con quanto già previsto nell'attuazione della Misura 221 del PSR 2007-13, si ritiene che i limiti massimi di superficie previsti per gli impianti di arboricoltura da legno delle azioni 1 e 2 siano coerenti con la dimensione della azienda agraria media.

- un sopralluogo , se necessario, dove è previsto l'intervento;
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

Per gli impianti da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore Tecnico regionale competente per territorio fa richiesta di parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche) all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali¹¹, trasmettendo copia della documentazione progettuale (elaborati n. 1-2-4-5 indicati al precedente par. 13.6). L' EGAP competente per territorio o il Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali trasmettono il proprio parere al Settore regionale **entro 60 giorni** (fatte salve le interruzioni dei termini per necessità di integrazioni) dal ricevimento della documentazione.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
 - interventi e spese ammesse, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile.
- **parzialmente positivo:** (nel caso di riduzione del punteggio auto attribuito o nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.).

Tramite la procedura SIAP, in caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

L'istruttoria della domanda di sostegno si conclude entro **150 giorni** dal termine fissato per la consegna della documentazione progettuale.

L'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno è comunicato al richiedente con nota a firma del Dirigente del Settore Tecnico regionale competente per territorio, Responsabile del procedimento.

Con successiva Determinazione dirigenziale del Settore Foreste si approvano la graduatoria regionale delle domande ammesse, con indicazione per ogni domanda del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile e l'elenco delle domande risultate non idonee, da pubblicarsi sul BU della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte a cura del medesimo Settore regionale.

11 -L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina web: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/ems/enti-di-gestione.html>



15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

15.1. Domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto

Per il pagamento del contributo alle spese d'impianto non sono previsti anticipi né acconti, ma esclusivamente il saldo.

Entro e non oltre il 30 giugno 2020, il beneficiario deve chiedere il pagamento del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta, presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità della domanda di sostegno.

15.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione (formato .pdf se non diversamente specificato) attestante gli interventi realizzati e le spese sostenute:

- 1) **certificato di regolare esecuzione dei lavori**, comprensivo di relazione tecnica finale e computo metrico consuntivo, redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale, e controfirmato dal beneficiario, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale;¹²
- 2) per gli Enti Pubblici o di diritto pubblico, atto amministrativo che approvi lo **stato finale dei lavori**;
- 3) **planimetria catastale** certificata dal tecnico incaricato, ove siano evidenziate le superfici effettivamente interessate dall'intervento;
- 4) **file in formato .shp con il perimetro delle superfici** effettivamente interessate dall'intervento (sistema di riferimento UTM WGS 84);
- 5) **fotografie georeferenziate** (con indicazione delle coordinate in formato UTM-WGS 84), con illustrazione degli interventi realizzati, relative a tutti gli appezzamenti e alle differenti azioni di impianto, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb).
- 6) per il materiale vivaistico (MFM):
 - copia della seguente **documentazione**: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
 - file di foglio di calcolo (formato .ods, .xls, .xlsx) contenente le **informazioni relative al materiale vivaistico** impiegato, anche per gli aspetti fitosanitari e di provenienza (n° di serie del Passaporto verde e del certificato di provenienza o identità clonale), secondo il modello disponibile sul sito internet regionale;
- 7) copia delle **fatture** relative agli investimenti realizzati. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nella descrizione della stessa (a cura del fornitore) la dicitura "PSR 2014-2020 Piemonte Misura 8 operazione 8.1.1", pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Non sarà ammessa una dicitura apposta successivamente all'emanazione della fattura, in aggiunta alla descrizione;
- 8) documentazione relativa alla **tracciabilità dei pagamenti**: copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento. Si ricorda che tutti i pagamenti devono essere

¹² alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/961>

effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

9) **dichiarazione del beneficiario**, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito regionale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:

- la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
- elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
- il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati.

10) nel caso degli Enti pubblici o di diritto pubblico: **Checklist** per la verifica delle procedure di appalto pubblico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (DOMANDA di PAGAMENTO_ ALLEGATO B), reperibile al seguente link: <http://www.arpea.piemonte.it/site/component/phocadownload/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti>.

Il beneficiario ha inoltre l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede ovvero su sistemi informatici dedicati, la documentazione contabile e amministrativa per un periodo non inferiore a **10 anni** dall'erogazione del finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

16. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I Settori Tecnici regionali, competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento, procedono ai seguenti controlli amministrativi e tecnici:

- a) verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- c) verifica dell'assenza di cumulo del finanziamento richiesto con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- d) visita sul luogo per verificare la realizzazione dell'investimento.

16.1. Accertamento dei lavori

La **visita sul luogo** deve essere effettuata **sul 100% degli impianti**, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà oggetto di verifica:

- la conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento. tramite misurazione con GPS;
- la percentuale di attecchimento delle piante messe a dimora.

Per quanto riguarda l'estensione delle superfici, la spesa ammissibile viene commisurata all'area effettiva di impianto (la così detta "superficie eleggibile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a 4 metri.

Dalla superficie eleggibile vanno scorporate le tare, intese come parti dell'appezzamento non coltivate o non coltivabili (ad esempio rocce affioranti, laghetti, costruzioni, strade) che comportano una riduzione della densità del popolamento; se invece non influiscono su numero e distanza tra le piante, vanno considerate ininfluenti: con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la



fotointerpretazione.

Per quanto riguarda l'**attecchimento** delle piantine, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori ha esito positivo se il numero delle piante vitali risulta superiore al **90%**.

Se la percentuale di attecchimento è compresa tra il 70 e il 90%, si attua una sospensione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo per le spese d'impianto: il beneficiario dovrà sostituire a sue spese le fallanze nella prima stagione utile, quindi far pervenire un nuovo CREL all'ufficio regionale, che effettuerà un sopralluogo di verifica. In caso di accertamento positivo, potrà essere corrisposto il contributo per le spese d'impianto; se invece l'accertamento ha esito negativo o nel caso in cui il CREL non si trasmette entro il 31 maggio dell'anno successivo al primo sopralluogo, la domanda sarà considerata decaduta.

Se la percentuale di attecchimento è inferiore al 70% e non sussistono le cause di forza maggiore di cui al par. 19.3, la domanda sarà considerata decaduta.

16.2. Esito dell'istruttoria sulle domande di pagamento dell'investimento

Sulla base dei controlli tecnici e amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un **verbale di istruttoria** contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo (es. varianti non permesse);
- positivo indicando almeno i seguenti elementi:
 - l'importo totale accertato;
 - l'ammontare del contributo da liquidare;
 - la superficie di impianto realizzata per ciascuna azione;
 - nel caso di impianti delle azioni 2 e 3 realizzati da soggetti privati, importo e durata previsti dei premi annui per le perdite di reddito e di manutenzione;
 - il punteggio definitivo (o posizione in graduatoria), se confermato rispetto a quello assegnato inizialmente;
- parzialmente positivo (nel caso di riduzione del punteggio attribuito inizialmente, esclusione di voci di spesa, di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 11 febbraio 2005, n. 15, nonché l.r. 14/2014, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

L'istruttoria della domanda di sostegno si conclude entro **180 giorni** dal termine per la consegna della documentazione progettuale, compatibilmente con la necessità di effettuare le verifiche in campo sulla vitalità delle piante messe a dimora nella stagione vegetativa.

Terminata l'istruttoria, per le domande istruite con esito positivo o parzialmente positivo, i Settori competenti provvederanno all'inserimento dei beneficiari in appositi elenchi da trasmettere ad ARPEA tramite SIAP, per la successiva liquidazione.

16.3. Riduzioni e sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto superi di più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, arrivando al massimo all'annullamento o revoca del contributo. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione del Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016 e s.m.i., con successiva Determinazione del Settore Foreste saranno definite le riduzioni relative alla non osservanza degli impegni elencati al par. 11.2.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applicherà per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la azione di impianto cui si riferiscono gli impegni violati, determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità che saranno specificate nel dettaglio.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 (checklist dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti) può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, in conformità con quanto **previsto** dal Reg. UE n. 809/2014. Le tipologie di irregolarità o degli impegni non rispettati che determinano la decadenza totale o parziale della domanda saranno individuati con un successivo provvedimento regionale.

16.4. Controlli ex post

Successivamente all'erogazione del contributo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica degli impegni essenziali e accessori indicati al cap. 7 e dettagliati nel piano di coltura / coltura e conservazione sottoscritto dal beneficiario.

La lunghezza del periodo in cui possono essere effettuati i controlli ex post varia in funzione della azione dell'intervento e del beneficiario:

- 1) per la azione 1 – pioppeti: 8 anni dalla data di pagamento del contributo;



2) per la azione 2 – arboricoltura a ciclo medio-lungo:

- nel caso di soggetti privati: 15 anni, a partire dalla data di pagamento dell'ultimo anno (5°) dei premi annui di manutenzione e mancato reddito;
- nel caso di enti pubblici, 20 anni dalla data di pagamento del contributo;

3) per la azione 3 – bosco permanente:

- nel caso di soggetti privati: 10 anni, a partire dalla data di pagamento dell'ultimo anno (10°) dei premi annui di manutenzione e mancato reddito;
- nel caso di enti pubblici, 20 anni dalla data di pagamento del contributo.

16.5. Decadenza del contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di inosservanza degli impegni essenziali elencati al par. 11.1.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori elencati al par. 11.2 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

17.VARIANTI

17.1. Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Non sono ammissibili i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Non sono considerate varianti:

- le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario);
- la sostituzione di un clone MSA con un altro clone MSA o di un clone non MSA con un clone MSA;
- la sostituzione di una specie principale con un'altra specie principale purché compatibile con le condizioni stazionali (idem per le accessorie);
- modifiche all'interno di azioni di opere o attrezzature indicate nel progetto iniziale (es. utilizzo di pacciamatura individuale in materiale organico al posto di film plastico, o viceversa);
- l'uso di pioppelle di età diversa rispetto a quella indicata nel progetto o di materiale vivaistico a radice nuda invece che in contenitore (e viceversa).

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Rientrano invece tra le varianti:

- il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale;
- la sostituzione di tutte le specie principali o di tutte le specie arboree simbrionti per gli impianti rispettivamente della sottoazione 2A o della sottoazione 2B;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale (es. recinzione o pacciamatura se non erano previste inizialmente).

17.2. Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate, e solo prima della presentazione della domanda di pagamento del contributo alle spese di impianto.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda dev'essere trasmessa tramite SIAP al competente Settore Tecnico regionale, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- documentazione di cui al precedente paragrafo 11.2, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal beneficiario del contributo.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione su SIAP della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo "Istruttoria delle domande di variante".

17.3. Istruttoria della domanda di variante

L'ufficio regionale istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) e non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Il Responsabile del procedimento può concedere o non concedere la variante comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.



L'istruttoria della domanda di variante si conclude entro **60 giorni**, calcolati a partire dal giorno successivo al ricevimento della domanda (fatte salve eventuali interruzioni per necessità di integrazioni).

Se la richiesta di variante interessa interventi da realizzare **in Area Natura 2000 o altra Area protetta**, il Settore Tecnico regionale competente per territorio fa richiesta di parere sulla compatibilità dell'intervento in progetto (rispetto a norme, misure di conservazione, strumenti di pianificazione, misure sito specifiche) all'Ente di gestione dell'area protetta (EGAP) competente o al Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali¹³, che provvede entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI E DI PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI

18.1. Presentazione delle domande

Per richiedere i premi annui di manutenzione e di mancato reddito, i beneficiari che ne hanno diritto (soggetti privati per gli impianti delle azioni 2 e 3) devono compilare e presentare ogni anno una domanda di pagamento in formato elettronico sul SIAP entro il termine stabilito dall'art. 13 del Reg UE 809/2014 (normalmente il 15 maggio di ogni anno).

La presentazione delle domande avviene tramite SIAP, con modalità analoghe a quelle indicate per la domanda di sostegno al cap. 13.

La domanda di pagamento dei premi annui per le perdite di reddito e la manutenzione (domanda di conferma) può essere presentata solo dopo la presentazione della domanda di pagamento del contributo sulle spese di impianto, con l'avvertenza che se l'inserimento dei dati di superficie nella domanda di conferma avviene prima dell'accertamento delle superfici effettivamente impiantate (a conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del contributo all'investimento) e la superficie viene ridotta in sede di accertamento, la superficie indicata nella domanda di conferma sarà soggetta a riduzioni e sanzioni ai sensi all'art. 19 del reg 640/2014.

18.2. Modalità di erogazione dei premi annui di manutenzione

Per la sottoazione 2A (arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 600,00 €/ha/anno per 10 anni. I premi sono erogati con le seguenti procedure per il 3° e il 5° anno:

- il premio del 3° anno viene erogato se insieme alla domanda di conferma della corrispondente annualità perviene il CREL (corredato da documentazione fotografica georiferita) che attesta

¹³ L'elenco degli EGAP e dei siti Natura 2000 da essi gestiti è consultabile alla pagina web: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cns/enti-di-gestione.html>

l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione, sottoscritto dal tecnico che segue l'impianto;

- il premio del 5° anno viene erogato a seguito di controllo *in situ* da parte dei funzionari tecnici istruttori, finalizzato a verificare la qualità dell'impianto ¹⁴ in riferimento ai risultati delle cure colturali eseguite, con la seguente entità: 600 €/ha con IQ sufficiente-buono-ottimo, nessun premio con IQ insufficiente.

Per la sottoazione 2B (arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tratufigene) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 600 €/ha/anno, per 5 anni. I premi per il 5° e il 10° anno sono erogati con le seguenti procedure: il tecnico che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica georiferita atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

Per la azione di impianto 3 (bosco) il premio di manutenzione viene erogato annualmente, contemporaneamente al premio di mancato reddito, nella misura di 500 €/ha/anno, per 10 anni. I premi per il 5° e il 10° anno sono erogati con le seguenti procedure: il tecnico che segue l'impianto deve rilasciare un certificato di regolare esecuzione lavori, corredato da documentazione fotografica georiferita atta a dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

18.3. Cambio di beneficiario e premi per le perdite di reddito

Per In caso di trasferimento della proprietà, i benefici e gli impegni passano al nuovo beneficiario, il quale dovrà presentare tramite SIAP una domanda di cambio beneficiario, allegando un nuovo piano di coltura.

NB: nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà per vendita delle superfici oggetto di impianto senza che un nuovo beneficiario presenti la domanda di cambio beneficiario, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale. Si raccomanda pertanto di far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

In caso di trasferimento della proprietà per successione, gli eredi possono mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda presentando domanda di cambio beneficiario ed un nuovo piano di coltura; oppure possono rinunciarvi, trasmettendo al Settore regionale competente per territorio una PEC in cui si dichiara di non voler subentrare nel mantenimento degli impegni (si ricorda che per gli impianti di bosco permanente permane comunque il divieto di trasformazione previsto dalle norme statali e regionali).

Se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di cambio beneficiario e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

19. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima, la domanda infatti può essere:

¹⁴ La qualità dell'impianto verrà valutato con il metodo dell'IQ (Indice di Qualità), messo a punto per la Regione da CRA - Centro di Ricerca per la Selvicoltura di Arezzo, Compagnia delle Foreste di Arezzo e Dipartimento AgroSelviTer dell'Università di Torino, scaricabile alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/arboricoltura/mediolungo/ricerca.html#valutazione-della-qualita-degli-impianti>



- ritirata (rinuncia o revoca);
- non ammessa e allora è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta a cause di forza maggiore.

19.1. Ritiro della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

19.2. Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

19.3. Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, compreso il ricovero ospedaliero o una grave malattia del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda o i terreni oggetto di impegno;
- d. una fitopatia grave che colpisce le colture oggetto di impegno, a meno che il Settore Fitosanitario regionale ritenga che il beneficiario avrebbe potuto evitare la morte delle piante adottando opportune pratiche colturali;
- e. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

Non sono considerate "cause di forza maggiore" e "circostanze eccezionali" le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni e le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 2) i danni provocati dalla fauna selvatica;
- 3) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico, salvo quanto indicato alla lettera c) dell'elenco di circostanze eccezionali sopra riportato.

20. NORMATIVA

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Decreto MiPAAF 8 febbraio 2016 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*;
- Codice dell'amministrazione digitale – Art. 5 bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs 30/12/2010, n.235);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – *Codice Appalti*;
- Decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015;
- Decisione C(2018)1288 del 26.2.2018 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte in riferimento all'operazione 8.1.1.

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 – Elenchi specie e cloni
- Allegato 2 – Prezzario
- Allegato 3 - Costi standard
- Allegato 4 – Modelli di scheda di impianto
- Allegato 5 – Modelli di scheda di sintesi del progetto
- Allegato 6 – Specifiche pedologiche per la tartuficoltura
- Allegato 7 – Modelli di piani di coltura



ALLEGATO B

**ALLEGATO 1 alle Norme di attuazione -
ELENCO SPECIE E CLONI**

TABELLA 1 - CLONI DI PIOPPA
per Azione 1 – Pioppicoltura
e per impianti policiclici con pioppo della sottoaz. 2A – ADL a ciclo medio-lungo

CLONI DI PIOPPA A MAGGIOR SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MSA)	
Nome	Origine genetica
AF8	<i>Populus x generosa</i>
Aleramo	<i>Populus x canadensis</i>
Brenta	<i>Populus x canadensis</i>
Diva	<i>Populus x canadensis</i>
Dvina	<i>Populus deltoides</i>
Eridano	<i>Populus deltoides x P. maximowiczii</i>
Harvard	<i>Populus deltoides</i>
Koster	<i>Populus x canadensis</i>
Lambro	<i>Populus x canadensis</i>
Lena	<i>Populus deltoides</i>
Lux	<i>Populus deltoides</i>
Mella	<i>Populus x canadensis</i>
Moletto	<i>Populus x canadensis</i>
Mombello	<i>Populus x canadensis</i>
Moncalvo	<i>Populus x canadensis</i>
Oglio	<i>Populus deltoides</i>
Onda	<i>Populus deltoides</i>
San Martino	<i>Populus x canadensis</i>
Senna	<i>Populus x canadensis</i>
Sile	<i>Populus deltoides x P. ciliata</i>
Soligo	<i>Populus x canadensis</i>
Stura	<i>Populus x canadensis</i>
Taro	<i>Populus deltoides x P. x canadensis</i>
Tucano	<i>Populus x canadensis</i>
Villafranca	<i>Populus alba</i>



ALTRI CLONI DI PIOPPA ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE DEI MATERIALI DI BASE	
302 San Giacomo	Guardi
A4A	I-45/51
Adda	I-154
Adige	I-214
AF2	I-262
AF3	I-455
AF4	Imola
AF6	Jean Pourtet
AF7	Lima
AF9	Ludo
AF12	Luisa Avanzo
Albelo	Marte
Arno	Monviso
Baldo	Neva
Ballottino	NND
Beauprè	Orion
Bellini	Pan
BL Costanzo	Panaro
Boccalari	Patrizia Invernizzi
Branagesi	Pegaso
Cappa Bigliona	Polargo
Carolina di Santena	Rona
Carpaccio	Saturno
Cima	Sesia
Dano	Sirio
De Grosso	Stella Ostigliese
Garo	Timavo
Gattoni	Triplo

Sono ammissibili anche i

CLONI DI PIOPPA ISCRITTI A REGISTRI DEI MATERIALI DI BASE DI ALTRI STATI UE

TABELLA 2 - SPECIE ARBOREE PER TIPOLOGIA 2 Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

Nome latino	Nome comune
AUTOCTONE	
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Betula alba</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio a grandi foglie
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato
ESOTICHE o NATURALIZZATE	
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Juglans regia</i>	Noce comune
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Liriodendro
<i>Morus alba</i>	Gelso
<i>Populus spp. cloni</i>	Cloni di Pioppo
<i>Platanus spp.</i>	Platano
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia

(in grassetto le specie utilizzabili come **principali negli impianti tip. 2**)

Per la tipologia 2 è ammissibile l'impiego di piante di specie arbustive ed altre specie arboree in aggiunta a quelle indicate in tabella - escluse *le esotiche invasive elencate al par. 6.6 delle Norme di attuazione del bando* - purché il loro inserimento sia motivato da un punto di vista ecologico, culturale e di mercato, e comunque siano consociate come accessorie alle piante principali elencate nelle tabelle.

La **robinia** (*Robinia pseudoacacia*) viene ammessa, per la sola tipologia 2, come accessoria, in quanto azotofissatrice, a rapido sviluppo, con ombra leggera (idonea per permettere lo sviluppo di diverse latifoglie di pregio, in particolare il ciliegio). Considerata però la sua invasività, in particolare tramite polloni radicali, le lavorazioni del suolo devono essere limitate, soprattutto nei primi anni; in particolare vanno tassativamente evitate le lavorazioni sulla fila, che intercettano l'apparato radicale e quindi stimolano l'emissione di ricacci. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla specifica scheda sulla Robinia, nella sezione del sito regionale dedicata alle specie vegetali esotiche invasive, alla pagina http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm.



TABELLA 3 - SPECIE arboree e arbustive autoctone SIMBIONTI utilizzabili per la sottoazione 2B – Arboricoltura con specie TARTUFIGENE

SPECIE SIMBIONTE		Attitudine alla micorrizzazione		
Nome scientifico	Nome volgare	Tartufo bianco	Tartufo nero pregiato	Tartufo estivo (Scorzzone)
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	+	/	++
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	++	++	++
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	+	++	++
<i>Quercus robur</i>	Farnia	++	/	++
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	/	++	++
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	/	+	++
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	++	/	/
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	++	/	/
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo	++	/	/
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	+	++	++
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	++	/	/
<i>Salix caprea</i>	Salicone	++	/	/
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio a grandi foglie	++	+	++
<i>Tilia x vulgaris</i>	Tiglio comune	+	+	++
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico	+	/	+

Attitudine: Buona: ++; media: +; bassa o nulla: /

Sono inoltre utilizzabili le seguenti SPECIE ARBUSTIVE considerate “comari”:

- rosa canina (*Rosa canina* L.),
- corniolo (*Cornus mas* L.),
- sanguinello (*Cornus sanguinea* L.),
- prugnolo (*Prunus spinosa* L.),
- biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.),
- fusaggine o berretta da prete (*Euonymus europaeus* L.)
- ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)
- ginestra di Spagna (*Spartium junceum* L.)

TABELLA 4 - SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE per Azione 3 - Bosco e per imp. polispecifici Azione 1 - Pioppicoltura

SPECIE ARBOREE	
Nome latino	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Betula alba</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>	Frassino ossifillo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato
(in grassetto le specie arboree sporadiche autoctone della pianura elencate nell'All. C delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte)	
SPECIE ARBUSTIVE	
Nome latino	Nome comune
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Dondolino
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine, Berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio di S. Lucia
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spino cervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa di macchia



<i>Salix cinerea</i>	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Viburnum lantana</i>	Lantaggine, Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio

ALLEGATO C**Allegato 2 alle Norme di attuazione****PREZZARIO**

Estratto dal PREZZARIO regionale 2018
sezione 18 – Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente

utilizzabile negli interventi di imboschimento previsti dall'Operazione 8.1.1 – bando 2018

OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.A92	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI			
18.A92.A05.005	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50.	ha	€ 121,94	€ 161,08
18.A92.A10.005	Ercatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	ha	€ 106,16	€ 140,24
18.A92.A15.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Operazione abbinabile all'aratura).	ha	€ 318,49	€ 420,72
18.A92.A20.005	Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il deflusso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli.	ha	€ 398,10	€ 525,89
18.A92.A25.005	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	ha	€ 212,32	€ 280,47
18.A92.A28.005	Concimazione localizzata, eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	cad	€ 0,34	€ 0,45
18.A92.A30.005	Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione).	ha	€ 159,25	€ 210,37
18.A92.A35.005	Tracciamento solchetti adacquatori per l'irrigazione, eseguito con mezzi meccanici e computato per metro lineare di solco.	m	€ 0,08	€ 0,11
18.A92.A40.005	Baulatura eseguita con mezzi meccanici, da computarsi per metro lineare di filare. (Tale operazione è alternativa alla realizzazione di solchetti adacquatori).	m	€ 0,16	€ 0,21



FORNITURA DELLE PIANTINE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.P06	MATERIALE VEGETALE			
18.P06.B20.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di noce europeo (<i>Juglans regia</i>) non innestato da frutto, altezza minima cm 30	cad	È necessario presentare la fattura	€ 2,51
18.P06.B30.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di piantine di qualunque altra specie di latifolia arborea o arbustiva (escluse quelle nominate nelle precedenti voci) di altezza minima cm 25 a radice nuda	cad	È necessario presentare la fattura	€ 1,57
18.P06.B41.005	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo della messa a dimora di pioppelle di 2 anni di qualunque clone	cad	€ 3,13	€ 4,14

OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.A92	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI			
	Diserbo in preemergenza compreso acquisto del prodotto, in piantagioni per biomassa o altre piantagioni da legno			
18.A92.A43.005	...	ha	€ 121,94	€ 161,08
18.A92.A43.010	...	cad	€ 3,42	€ 4,52
18.A92.A53.005	Semina di ghianda o noce, in buchetta, su terreno precedentemente lavorato, compresi trattamenti del seme ed ogni altro onere; per ciascuna buchetta	cad	€ 0,20	€ 0,26
18.A92.A60.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 1,82	€ 2,41
18.A92.A63.005	Collocamento a dimora su terreni precedentemente lavorati di pioppelle di qualunque età, compreso tracciamento dei filari picchettamento ed apertura buche, potatura e ritombamento ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	cad	€ 2,24	€ 2,96

PACCIAMATURE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.A92	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI			
18.A92.A65.005	Pacciamatura continua con film plastico stabilizzato, spessore minimo mm 0,06, larghezza minima cm 100, compreso acquisto, fornitura, posa e ancoraggio al suolo	m	€ 0,75	€ 0,99
18.A92.A68.005	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - celluloso biodegradabile , dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	cad	€ 1,24	€ 1,64
18.A92.A70.005	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa. per pianta	cad	€ 1,37	€ 1,81
18.P05	MATERIALI SINTETICI E FIBRE NATURALI			
18.P05.A36.010	biotessile antierosivo e pacciamante, ricavato dal riciclo di sacchi in juta di uso alimentare, a struttura chiusa di tipo nontessuto, di diversa grammatura, completamente biodegradabili, in rotoli di larghezza fino a 2,15 m grammatura 500 g/m2	mq	€ 1,04	€ 1,37

PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.A92	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI			
18.A92.A75.005	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	cad	€ 0,26	€ 0,35
18.A92.A78.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	cad	€ 1,56	€ 2,06
18.A92.A80.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.	cad	€ 1,98	€ 2,61
18.A92.A83.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.	cad	€ 1,23	€ 1,63
18.A92.A85.005	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine realizzata in azienda, altezza cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di cm 3.	cad	€ 0,89	€ 1,17



OPERAZIONI ACCESSORIE

CODICE	DESCRIZIONE	Unità di Misura	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
18.A92	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI			
18.A92.A88.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 1,8 di cui m 1,2 fuori terra, con 4 ordini di filo di ferro zincato liscio, compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 5,88	€ 7,77
18.A92.A90.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto costruita con pali in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 12, posti a distanza di m 2,5 e dell'altezza minima di m 2,5 di cui m 1,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 1,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 9,80	€ 12,94
18.A92.A95.005	Formazione di chiudenda per recinzione dell'impianto a protezione dagli ungulati selvatici costruita con pali e saette in legno idoneo e durabile, di diametro non inferiore a cm 15, posti a distanza di m 2,0 e dell'altezza minima di m 3,0 di cui m 2,5 fuori terra con rete metallica a doppia zincatura a maglie differenziate, di altezza minima m 2,4 compresa la formazione di scalandrini, cancelletti ed ogni altro onere.	m	€ 24,48	€ 32,34
18.A50	OPERAZIONI PRELIMINARI E FUNZIONALI ALLA RIVEGETAZIONE			
18.A50.A75.005	Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	mq	€ 0,39	€ 0,51

Allegato 3 alle Norme di attuazione

COSTI STANDARD PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Azione 1 – PIOPPICOLTURA : impianti monospecifici con pioppelle di 1 anno di età

Sez	Codice	Descrizione	U.M.	Importo	Incidenza Mano d'Opera	Note
COSTO STANDARD	AP.01.01	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	€ 1.447,59	€ 361,90	150 piante/ha è la densità minima per l'Azione 1
COSTO STANDARD	AP.01.02	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	€ 1.569,69	€ 392,42	
COSTO STANDARD	AP.01.03	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	€ 1.713,99	€ 428,50	
COSTO STANDARD	AP.01.04	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	€ 1.897,14	€ 474,29	
COSTO STANDARD	AP.01.05	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	€ 2.124,69	€ 531,17	
COSTO STANDARD	AP.01.06	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 330 piante per ettaro	ha	€ 2.413,29	€ 603,32	
COSTO STANDARD	AP.01.07	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 359-441 piante ad ettaro, distanza indicativa 5,0 x 5,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 400 piante per ettaro	ha	€ 2.801,79	€ 700,45	
COSTO STANDARD	AP.01.08	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 442-574 piante ad ettaro, distanza indicativa 4,5 x 4,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 494 piante per ettaro	ha	€ 3.323,49	€ 830,87	
COSTO STANDARD	AP.01.09	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 575-650 piante ad ettaro, distanza indicativa 4,0 x 4,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 1 anno. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - con una densità indicativa di 625 piante per ettaro	ha	€ 4.050,54	€ 1.012,64	650 piante/ha è la densità max ammessa per l'Azione 1 N.B.: l'importo max finanziabile per impianti monospecifici è pari a 4.000,00 Euro/ha



Azione 1 – PIOPPICOLTURA : impianti monospecifici con pioppelle di 2 anni di età

Sez	Codice	Descrizione	U.M	Importo	Incidenza Mano d'Opera	Note
COSTO STANDARD	AP.03.01	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	€ 1.689,39	€ 422,35	150 piante/ha è la densità minima per l'Azione 1
COSTO STANDARD	AP.03.02	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	€ 1.845,59	€ 461,40	
COSTO STANDARD	AP.03.03	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	€ 2.030,19	€ 507,55	
COSTO STANDARD	AP.03.04	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	€ 2.264,49	€ 566,12	
COSTO STANDARD	AP.03.05	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	€ 2.555,59	€ 638,90	
COSTO STANDARD	AP.03.06	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 302-350 piante ad ettaro, distanza indicativa 5,5 x 5,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 330 piante per ettaro	ha	€ 2.924,79	€ 731,20	
COSTO STANDARD	AP.03.07	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 351-441 piante ad ettaro, distanza indicativa 5,0 x 5,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 400 piante per ettaro	ha	€ 3.421,79	€ 855,45	
COSTO STANDARD	AP.03.08	Realizzazione di PIOPPETO MONOSPECIFICO : densità stimata 442-574 piante ad ettaro, distanza indicativa 4,5 x 4,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 494 piante per ettaro	ha	€ 4.089,19	€ 1.022,30	N.B.: l'importo max finanziabile per impianti monospecifici è pari a 4.000,00 Euro/ha

Azione 1 – PIOPPICOLTURA : impianti polispecifici con pioppelle di 1 anno di età

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Importo	Incidenza Mann d'Opera	Note
COSTO STANDARD	AP.05.01	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	€ 1.990,59	€ 597,18	150 piante/ha è la densità minima per l'Azione 1
COSTO STANDARD	AP.05.02	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	€ 2.112,69	€ 633,81	
COSTO STANDARD	AP.05.03	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	€ 2.256,99	€ 677,10	
COSTO STANDARD	AP.05.04	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	€ 2.440,14	€ 732,04	
COSTO STANDARD	AP.05.05	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	€ 2.667,69	€ 800,31	
COSTO STANDARD	AP.05.06	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 302-358 piante ad ettaro, distanza indicativa 5,5 x 5,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 330 piante per ettaro	ha	€ 2.956,29	€ 886,89	
COSTO STANDARD	AP.05.07	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 359-441 piante ad ettaro, distanza indicativa 5,0 x 5,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 400 piante per ettaro	ha	€ 3.344,79	€ 1.003,44	
COSTO STANDARD	AP.05.08	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 442-574 piante ad ettaro, distanza indicativa 4,5 x 4,5 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 494 piante per ettaro	ha	€ 3.866,49	€ 1.159,95	
COSTO STANDARD	AP.05.09	Realizzazione di PIOPPETO POLISPECIFICO : densità stimata 575-650 piante ad ettaro, distanza indicativa 4,0 x 4,0 m. , fornitura e posa di pioppelle di 1 anno . Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - con una densità indicativa di 625 piante per ettaro	ha	€ 4.593,54	€ 1.378,06	



Azione 1 – PIOPPICOLTURA : impianti polispecifici con pioppelle di 2 anni di età

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Importo	Incidenza Mano d'Opera	Note
COSTO STANDARD	AP.07.01	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 150-165 piante ad ettaro, distanza indicativa 8,0 x 8,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 156 piante per ettaro	ha	€ 2.232,39	€ 3,58	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 156 piante per ettaro
COSTO STANDARD	AP.07.02	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 166-190 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,5 x 7,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 178 piante per ettaro	ha	€ 2.388,59	€ 3,35	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 178 piante per ettaro
COSTO STANDARD	AP.07.03	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza indicativa 7,0 x 7,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante per ettaro	ha	€ 2.573,19	€ 3,15	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 204 piante per ettaro
COSTO STANDARD	AP.07.04	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 218-254 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,5 x 6,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 237 piante per ettaro	ha	€ 2.807,49	€ 2,96	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 237 piante per ettaro
COSTO STANDARD	AP.07.05	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 255-301 piante ad ettaro, distanza indicativa 6,0 x 6,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	€ 3.098,59	€ 2,79	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 278 piante per ettaro
COSTO STANDARD	AP.07.06	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 302-350 piante ad ettaro, distanza indicativa 5,5 x 5,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 330 piante per ettaro	ha	€ 3.467,79	€ 2,63	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 330 piante per ettaro
COSTO STANDARD	AP.07.07	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 351-441 piante ad ettaro, distanza indicativa 5,0 x 5,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 400 piante per ettaro	ha	€ 3.964,79	€ 2,48	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 400 piante per ettaro
COSTO STANDARD	AP.07.08	Realizzazione di PIOPPE TO POLISPECIFICO : densità stimata 442-574 piante ad ettaro, distanza indicativa 4,5 x 4,5 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno. Ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 494 piante per ettaro	ha	€ 4.632,19	€ 2,34	l'importo è il risultato del costo ad ettaro diviso per il numero "indicativo" delle piante per ettaro - densità indicativa di 494 piante per ettaro

Sottoazione 2A – ARBORICOLTURA DA LEGNO a ciclo medio-lungo

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Importo	Incidenza Mano d'Opera	Note
COSTO STANDARD	AP.09.01	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 500-625 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 4,5 x 4 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 556 piante per ettaro	ha	€ 2.062,00	€ 515,50	500 piante/ha è la densità minima per l'Azione 2 Sottoazione A
COSTO STANDARD	AP.09.02	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata di 626-816 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 4,0 x 3,5 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 714 piante per ettaro	ha	€ 2.442,78	€ 610,70	
COSTO STANDARD	AP.09.03	Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata di 817-1000 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3,5 x 3,0 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 952 piante per ettaro	ha	€ 3.016,36	€ 754,09	1000 piante/ha è la densità max per l'Azione 2 Sottoazione A

Sottoazione 2B – ARBORICOLTURA a ciclo medio-lungo CON SPECIE TARTUFIGENE

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Importo	Incidenza Mano d'Opera	Note
COSTO STANDARD	AP.11.01	Realizzazione di impianto di ARBORICOLTURA CON SPECIE TARTUFIGENE in collina: densità stimata 238-333 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 6 x 6 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura e erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 278 piante per ettaro	ha	€ 1.061,70	€ 265,42	per una maggiore difficoltà operativa (collina), il costo totale dell'aratura e dell'ericatura è stato incrementato del 30%
COSTO STANDARD	AP.11.02	Realizzazione di impianto di ARBORICOLTURA CON SPECIE TARTUFIGENE in collina: densità stimata 334-500 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 5 x 5 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura e erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 400 piante per ettaro	ha	€ 1.355,72	€ 338,93	per una maggiore difficoltà operativa il costo totale dell'aratura e dell'ericatura è stato incrementati del 30%

Azione 3 – BOSCO PERMANENTE

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Totale	Incidenza Mano d'Opera	Note
COSTO STANDARD	AP.13.01	Nuovo impianto di BOSCO permanente: densità stimata 750-900 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3,5 x 3,5 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 816 piante per ettaro	ha	€ 2.688,60	€ 672,15	750 piante/ha è la densità minima per l'Azione 3
COSTO STANDARD	AP.13.02	Nuovo impianto di BOSCO permanente: densità stimata 901-1300 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3 x 3 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 1111 piante per ettaro	ha	€ 3.399,55	€ 849,89	
COSTO STANDARD	AP.13.03	Nuovo impianto di BOSCO permanente: densità stimata 1301-2000 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 3 x 2 m. Preparazione del terreno con mezzi meccanici (aratura, rippatura, erpicatura). Messa a dimora delle piantine, in terreno già lavorato, compresa l'apertura di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario - con una densità indicativa di 1667 piante per ettaro	ha	€ 4.739,51	€ 1.184,88	2000 piante/ha è la densità max per l'Azione 3



Allegato 4 alle Norme di attuazione

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

NB: dovrà essere compilata una scheda per ciascuna tipologia d'impianto prevista (ad esempio, se un beneficiario intende realizzare un impianto di pioppeto e un impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo dovrà compilare due schede diverse).

1) RICHIEDENTE

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE

E-MAIL

2) TIPOLOGIA DI IMPIANTO PREVISTA (barrare la voce che interessa):

- arboricoltura a ciclo breve – **pioppeti** Sup. ha
- arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo.** Sup. ha
- arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene** Sup. ha
- bosco permanente**..... Sup. ha

3) APPEZZAMENTI (per tipologia)

- numero di appezzamenti in domanda:
- superficie dei singoli appezzamenti:

4) SPECIE O CLONI PREVISTI PER L'IMPIANTO

Azione 1 - Impianti di pioppeto

Clone MSA N. di piante previste ...

Clone MSA N. di piante previste ...

Clone MSA N. di piante previste ...

A) TOTALE N. di piante CLONI MSA ... % sul TOT. piante di **pioppo** (A+B) ..

Altro clone (non MSA) N. di piante previste ...

Altro clone (non MSA) N. di piante previste ...

B) TOT. N. di piante cloni NON MSA ... % sul TOT. piante di pioppo

.....TOT. N. di piante A + B (cloni MSA e altri cloni)

N.B.: in fase di progettazione, a seguito dell'analisi stazionale effettuata, potrà essere modificata la scelta dei **cloni**, con l'obbligo di mantenere comunque le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1.

Sottoazione 2A - Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo:

SPECIE PRINCIPALE NUMERO DI PIANTE PREVISTE



SPECIE PRINCIPALE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE PRINCIPALI.....	
SPECIE ACCESSORIA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ACCESSORIA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ACCESSORIA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ACCESSORIA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE ACCESSORIE.....	

Sottoazione 2B - Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene:

SPECIE ARBOREA SIMBIONTE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA SIMBIONTE	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA SIMBIONTE.....	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE ARBOREE SIMBIONTI.....	
SPECIE ARBUSTIVA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE ARBUSTIVE.....	

3 - Impianti di bosco permanente:

SPECIE ARBOREA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA.....	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA.....	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA.....	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA.....	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBOREA.....	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
TOTALE PIANTE ARBOREE.....	
SPECIE ARBUSTIVA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
SPECIE ARBUSTIVA	NUMERO DI PIANTE PREVISTE
..... TOTALE PIANTE ARBUSTIVE.....	

5) PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO:

FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....

Allegato 5 alle Norme di attuazione

MODELLI DI SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO

Azione 1 - arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura)

il documento elenca in modo sintetico gli aspetti da sviluppare nella relazione tecnica del progetto, con particolare attenzione alle caratteristiche aziendali e ambientali limitanti, insieme agli altri fattori da considerare per la scelta di cloni, schemi e modalità d'impianto, e per la redazione del piano di coltura. La scheda non è l'indice del progetto, ma può essere utilizzata come traccia – non esaustiva – per la raccolta delle informazioni da parte del progettista.

PROGETTISTA

COGNOME E NOME

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE / E-MAIL

Sezione A – Dati generali

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE / E-MAIL

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE L'AIUTO

- età: anni
- esperienza precedente su piantagioni legnose: SI, positiva SI, non positiva NO
- eventuali cloni conosciuti (elenco):
- conoscenza delle modalità di coltivazione di tali cloni: SI.... NO parziale

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

- conduzione dell'azienda:
 - diretta da parte dell'imprenditore
 - tramite personale interno
 - tramite conto-terzisti
- personale interno con esperienza su conduzione impianti da legno: SI.. NO ...
- personale che conosce le tecniche di potatura da legno: SI ... NO ... parziale ...
- disponibilità di macchine ed attrezzature per le cure colturali: SI ... NO ...
- presenza in zona di conto-terzisti in grado di effettuare le potature: SI ... NO ...
- possibilità di utilizzare in azienda i prodotti legnosi dell'impianto: SI ... NO ...
- possesso di certificazione FSC o PEFC della GFS: SI ... NO ...



SUPERFICIE COMPLESSIVA INTERESSATA

- superficie totale utilizzabile per l'impianto indicata in domanda:
- numero di corpi in cui è ripartita la sup. utilizzabile a domanda:
- superficie dei singoli corpi:

Sezione B – Dati stazionali – specie – schema d'impianto

N.B. nel caso di più appezzamenti con significative differenze stazionali o nel caso di piantagioni differenti per le varietà utilizzate, va compilata una **sezione B** per ciascun appezzamento/impianto e questo va identificato con i dati catastali.

SUPERFICIE IMPIANTO

IDENTIFICAZIONE IMPIANTO:

Comune –foglio/particelle (le particelle vanno separate da virgola)

QUOTA media delle superfici interessate dall'impianto (metri s.l.m.):

FATTORI CLIMATICI LIMITANTI

- gelate tardive o precoci SI ... NO ...
- frequenza di venti forti: SI .. NO ..

CARATTERISTICHE DEL SUOLO LIMITANTI:

- eccesso di ghiaia e sabbia grossolana: SI ... NO ...
- drenaggio rallentato /falda superficiale: SI ... NO ...
- orizzonti compatti entro 1 m di profondità: SI ... NO ...
- reazione acida pH < 5,5: SI .. NO ...
- reazione iperalcalina-calcare attivo >6, %: SI ... NO ...
- presenza di marciumi radicali nelle eventuali piantagioni precedenti SI ... NO ...

Sintesi delle condizioni di fertilità del terreno (per una previsione dei risultati finali)

FAUNA SELVATICA potenzialmente dannosa all'impianto: SI ... NO ...

Lepri/minilepri ... caprioli ... cinghiali ... altro (*specificare*)

Se presenti, precisare quali **protezioni** si adottano.

SINTESI STAZIONALE E AZIENDALE che, riassunti tutti i fattori stazionali, aziendali, economici (compreso il costo delle cure colturali previste: contenimento infestanti, trattamenti fitosanitari, ecc.) e di mercato, individui i cloni, le adeguate distanze di impianto e le cure colturali per gli anni successivi all'impianto.

CLONI UTILIZZATI: inserire tabellina con elenco cloni e n. piante per ciascun clone, distinguendo cloni MSA (con n. tot. pioppelle) e cloni non MSA

DENSITA' del pioppeto (n. piante / ha)

Per gli IMPIANTI POLISPECIFICI : elenco specie utilizzate e n. piante per ciascuna specie

DENSITA' piante di specie autoctone arboree e/o arbustive (n. piante / ha)

IMPIANTO SPERIMENTALE, ad alta densità di cloni di pioppo:

SI ... NO ...

PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO

INVERNO 2018-19

INVERNO 2019-20



Sottoazione 2A - arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo

il documento elenca in modo sintetico gli aspetti da sviluppare nella relazione tecnica del progetto, con particolare attenzione alle caratteristiche aziendali e ambientali limitanti, insieme agli altri fattori da considerare per la scelta di specie, schemi e modalità d’impianto, e per la redazione del piano di coltura. La scheda non è l’indice del progetto, ma può essere utilizzata come traccia – non esaustiva – per la raccolta delle informazioni da parte del progettista.

PROGETTISTA

COGNOME E NOME

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE / E-MAIL

Sezione A – Dati generali

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE / E-MAIL

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE L’AIUTO

- età: anni
- esperienza precedente su piantagioni legnose: SI, positiva SI, non positiva NO
- eventuali specie legnose a ciclo medio-lungo conosciute: (elenco)
- conoscenza delle modalità di coltivazione di tali specie: SI ... NO ... parziale ...

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA

- conduzione dell’azienda:
 - diretta da parte dell’imprenditore
 - tramite personale interno
 - tramite conto-terzisti
- personale interno con esperienza su conduzione impianti da legno: SI.. NO ...
- personale che conosce le tecniche di potatura da legno: SI ... NO ... parziale ...
- personale in grado di decidere necessità e modalità di diradamento: SI.. NO ...
- disponibilità di macchine ed attrezzature per le cure colturali: SI ... NO ...
- presenza in zona di conto-terzisti in grado di effettuare le potature: SI ... NO ...
- possibilità di utilizzare in azienda i prodotti legnosi dell’impianto: SI ... NO ...
- interesse per prodotti/servizi accessori: tartufi ... miele ... paesaggio ... altro

SUPERFICIE COMPLESSIVA INTERESSATA

- superficie totale utilizzabile per l’impianto indicata in domanda:
- numero di corpi in cui è ripartita la sup. utilizzabile a domanda:
- superficie dei singoli corpi:

Sezione B – Dati stazionali – specie – schema d’impianto

N.B. : nel caso di più appezzamenti con significative differenze stazionali o nel caso di piantagioni differenti per specie utilizzate, va compilata una **sezione B** per ciascun appezzamento./impianto, da identificare con i dati catastali.

SUPERFICIE IMPIANTO (omogeneo per condizioni stazionali e specie prescelte):

IDENTIFICAZIONE IMPIANTO: Comune –foglio/particelle (particelle separate da virgola)

QUOTA media delle superfici interessate dall'impianto (metri s.l.m.):

FATTORI CLIMATICI LIMITANTI / EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI :

- gelate tardive o precoci SI ... NO ...
- frequenza di venti forti: SI ... NO ...
- tempeste di vento associate a temporali estivi: SI ... NO ...
- eventi alluvionali (inondazione): SI ... NO ...
- forti oscillazioni della falda acquifera: SI ... NO ...

CARATTERISTICHE DEL SUOLO LIMITANTI:

- eccesso di ghiaia e sabbia grossolana: SI ... NO ...
- drenaggio rallentato /falda superficiale: SI ... NO ...
- orizzonti compatti entro 1 m di profondità: SI ... NO ...
- reazione acida: SI ... NO ...
- reazione iperalcalina/eccesso di calcare: SI ... NO ...

FAUNA SELVATICA potenzialmente dannosa all'impianto: ... SI ... NO ...

Minilepri ... caprioli ... cinghiali ... altro (specificare) ... Se presenti, precisare quali **protezioni** si adottano.

SINTESI STAZIONALE E AZIENDALE che, riassunti i fattori stazionali, aziendali e di mercato, sia quelli positivi che quelli limitanti, individui le specie che sono più adatte come piante principali, e motivi la scelta di quelle accessorie, degli ausili di impianto e delle cure colturali per gli anni successivi (es per i fattori stazionali limitanti: con suolo idromorfo no ciliegio; dove c'è calcare libero no tiglio cordato o rovere; in aree inondabili: non utilizzare pacciamatura plastica e protezioni a tubi, ma reti a maglie larghe per ridurre effetto spinta della corrente).

SPECIE PRESELTE:

PIANTE PRINCIPALI:

- ... elenco specie e n. totale /ha
- ... a distanza definitiva: NO ... SI, distanze: m ... x m ... (specie), m... x m... (specie) (es. 9x9)
- ... doppia pianta SI ... NO ...

PIANTE ACCESSORIE: elenco specie e n tot./ha

Eventuali ACCESSORIE PARACADUTE: elenco specie e n. tot. /ha

DENSITA' COMPLESSIVA dell'impianto (n. piante / ha)

IMPIANTO POLICICLICO temporaneo, con cloni di pioppo: se SI elencare cloni e n./ha totale

IMPIANTO SPERIMENTALE, POLICICLICO potenzialmente permanente: se SI, cloni di pioppo e n./ha

PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO

INVERNO 2018-19

INVERNO 2019-20



Sezione B – Dati stazionali – specie – schema d’impianto

N.B. : nel caso di più appezzamenti con significative differenze stazionali o nel caso di piantagioni differenti per specie utilizzate, va compilata una **sezione B** per ciascun appezzamento./impianto, da identificare con i dati catastali.

SUPERFICIE IMPIANTO (omogeneo per condizioni stazionali e specie prescelte):

IDENTIFICAZIONE IMPIANTO:

Comune –foglio/particelle (le particelle vanno separate da virgola)

QUOTA media delle superfici interessate dall’impianto (metri s.l.m.):

FATTORI CLIMATICI LIMITANTI / EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI :

- gelate tardive o precoci SI ... NO ...
- frequenza di venti forti: SI ... NO ...
- tempeste di vento associate a temporali estivi: SI ... NO ...
- eventi alluvionali (inondazione): SI ... NO ...
- forti oscillazioni della falda acquifera: SI ... NO ...

CARATTERISTICHE DEL SUOLO LIMITANTI:

- substrato non calcareo: SI ... NO ...
- eccesso di ghiaia e sabbia grossolana: SI ... NO ...
- drenaggio rallentato /falda superficiale: SI ... NO ...
- orizzonti compatti entro 1 m di profondità: SI ... NO ...

FAUNA SELVATICA potenzialmente dannosa all’impianto: ... SI ... NO ...

Minilepri ... caprioli ... cinghiali ... altro (specificare) ... Se presenti, precisare quali **protezioni** si adottano.

SINTESI STAZIONALE E AZIENDALE che, riassunti i fattori stazionali, aziendali e di mercato, sia quelli positivi che quelli limitanti, individui le specie arboree simbiotiche e le specie di tartufo più adatte, gli ausili di impianto e le cure colturali per gli anni successivi (es per i fattori stazionali limitanti: erosione superficiale da limitare con opportune sistemazioni; per la fauna selvatica: danni da caprioli da limitare con la realizzazione di una chiudenda di altezza adeguata).

SPECIE PRESELTE:

PIANTE SIMBIOTICHE:

- ... elenco specie e n. totale /ha e sesto di impianto:

SPECIE TARTUFO:

DENSITA' COMPLESSIVA dell’impianto (n. piante / ha)

PERIODO PREVISTO PER L’IMPIANTO

INVERNO 2018-19

INVERNO 2019-20



Azione 3 - Bosco permanente

il documento elenca in modo sintetico gli aspetti da sviluppare nella relazione tecnica del progetto, con particolare attenzione alle caratteristiche aziendali e ambientali limitanti, insieme agli altri fattori da considerare per la scelta di specie, schemi e modalità d'impianto, e per la redazione del piano di coltura. La scheda non è l'indice del progetto, ma può essere utilizzata come traccia – non esaustiva – per la raccolta delle informazioni da parte del progettista.

PROGETTISTA

COGNOME E NOME

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE / E-MAIL

.....
.....

Sezione A – Dati generali

RICHIEDENTE

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

NUMERI DI TELEFONO / CELLULARE / E-MAIL

.....
.....
.....

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE L'AIUTO

- esperienza precedente su piantagioni forestali: SI, positiva ... SI, non positiva ... NO ...
- conoscenza delle modalità di gestione dei boschi planiziali: SI... NO ... parziale ...

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

- conduzione dell'azienda:
 - diretta da parte dell'imprenditore
 - tramite personale interno
 - tramite conto-terzisti
- personale interno con esperienza su gestione dei boschi planiziali: SI.. NO ...
- personale in grado di decidere necessità e modalità di diradamento: SI.. NO ...
- disponibilità di macchine ed attrezzature per le cure colturali: SI ... NO ...
- presenza in zona di conto-terzisti in grado di effettuare le cure colturali: SI ... NO ...
- possibilità di utilizzare in azienda i prodotti legnosi dell'impianto: SI ... NO ...

SUPERFICIE COMPLESSIVA INTERESSATA

- superficie totale utilizzabile per l'impianto indicata in domanda:
- numero di corpi in cui è ripartita la sup. utilizzabile a domanda:
- superficie dei singoli corpi:

Sezione B – Dati stazionali – specie – schema d’impianto

N.B. : nel caso di più appezzamenti con significative differenze stazionali o nel caso di piantagioni differenti per le specie utilizzate, va compilata una **sezione B** per ciascun appezzamento/impianto e questo va identificato con i dati catastali.

SUPERFICIE IMPIANTO (omogeneo per condizioni stazionali e specie prescelte):

IDENTIFICAZIONE IMPIANTO: Comune –foglio/particelle (particelle separate da virgola)

QUOTA media delle superfici interessate dall’impianto (metri s.l.m.):

PENDENZA: pianeggiante ... lievemente acclive ...

FATTORI CLIMATICI LIMITANTI / EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI :

- gelate tardive o precoci SI ... NO ...
- frequenza di venti forti: SI ... NO ...
- tempeste di vento associate a temporali estivi: SI ... NO ...
- eventi alluvionali (inondazione): SI ... NO ...
- forti oscillazioni della falda acquifera SI ... NO ...

CARATTERISTICHE DEL SUOLO LIMITANTI:

- eccesso di ghiaia e sabbia grossolana: SI ... NO ...
- drenaggio rallentato /falda superficiale: SI ... NO ...
- orizzonti compatti entro 1 m di profondità: SI ... NO ...
- reazione acida: SI ... NO ...
- reazione iperalcalina/eccesso di calcare: SI ... NO ...

FAUNA SELVATICA potenzialmente dannosa all’impianto: SI ... NO ...

Lepri/minilepri ... caprioli ... cinghiali ... altro (*specificare*)

Se presenti, precisare quali **protezioni** si adottano.

SINTESI ECOLOGICO-STAZIONALE che, riassunti tutti i fattori stazionali positivi e limitanti, definisca le specie che sono più adatte, e motivi la scelta di quelle secondarie (es. con suolo idromorfo no ciliegio e rovere, dove c’è calcare libero no tiglio cordato, rovere; dove c’è ghiaia no carpino bianco; in aree inondabili: obbligo almeno parziale di salici/pioppi, non utilizzare pacciamatura plastica e protezioni a tubi, ma reti a maglie larghe per ridurre effetto spinta della corrente).

SPECIE PRESELTE:

PRINCIPALI:

- elenco specie:
- a distanza definitiva: NO ... SI ..., m ..x .. (*specie*), m...x m... (*specie*)

ARBOREE SPORADICHE: elenco specie

ARBUSTIVE: elenco specie

DENSITA’ COMPLESSIVA dell’impianto (n. piante / ha)

PERIODO PREVISTO PER L’IMPIANTO

INVERNO 2018-19

INVERNO 2019-20



ALLEGATO G

Allegato 6 alle Norme di attuazione

SPECIFICHE PEDOLOGICHE PER GLI IMPIANTI DI TARTUFICOLTURA (Sottoazione 2B)

Parte A: Caratteri del suolo e stazionali che determinano l'attitudine alla produzione dei tartufi

Caratteri	Attitudine delle terre			
	Alta	Media	Bassa	Nulla
Tessitura	F-FL-FS-FA-FLA	A-FSA-AL-L-AS	S-SF	-
CaCO ₃ totale	>10%	>10%	<10%	Assente
Profondità	>50cm	<50cm	-	-
Scheletro	Assente nei 50cm	Presente nei 50cm	-	-
Idromorfia	Assente nei primi 40cm	Assente nei primi 40cm	Presente nei primi 40 cm	-
Umidità	Costante	Non costante	Non costante	Assente
Evoluzione pedogenetica	Assenza di orizzonti di alterazio	Presenza di orizzonti di alterazi	Presenza di orizzonti di alteraz	Presenza di illuviazione di argilla (suoli antichi)
Rapporto C/N	<10	>10 e < 15	>15	-
Sostanza organica	Non in accumulo	In accumulo	-	-
PH	7.6-8.4	7.0-7.6 e >8.4	7.0-7.6 e >8.4	<7.0
Substrato	Calcareo	Calcareo	Calcareo	Non calcareo
Morfologia	Fondovalle	Versante	-	-
Quota	<400	400-800	400-800	>800
Pendenza	<50%	<50%	<50%	>50%
Uso del suolo	La presenza del bosco denso diminuisce di una classe l'attitudine			

Tabella 1: Attitudine delle terre per la produzione del Tuber magnatum Pico – Tartufo bianco pregiato

Caratteri	Attitudine delle terre			
	Alta	Media	Bassa	Nulla
Tessitura	F- FS	SF-FA- FL- FSA	S-AS-A- AL-FLA-L	-
CaCO ₃ totale	>10%	>10%	<10%	Assenti
Profondità	>30cm	<30cm	-	-
Idromorfia	Assente	Assente nei primi 40 cm	Assente nei primi 40 cm	Presente nei primi 40 cm
Umidità	Costante	Non costante	-	-
Rapporto C/N	<10	>10 e < 15	>15	-
Sostanza organica	Non in accumulo	In accumulo	-	-
PH	7.6-8.4	7.0-7.6 e >8.4	7.0-7.6 e >8.4	<7.0
Substrato	Altre litologie calcaree	Altre litologie calcaree	Calcescisti, dolomie	Non calcareo
Morfologia	Versante	Versante	Basso versante	Fondovalle, pianura
Quota	<600	600-1000	600-1000	>1000
Pendenza	>15%	>15%	>15%	<15%
Esposizione	Sud	Sud-ovest, sud-est	Altre esposizioni	-
Uso del suolo	La presenza del bosco diminuisce di una classe l'attitudine.			

Tabella 2: Attitudine delle terre per la produzione del Tuber melanosporum Vitt. – Tartufo nero pregiato



Caratteri	Attitudine delle terre			
	Alta	Media	Bassa	Nulla
Tessitura	Altre tessiture	Altre tessiture	A-SF	S
CaCO ₃ totale	Presente	Presente	Assente nel profilo ma substrato calcareo	Assente nel profilo e substrato non calcareo
Idromorfia	Assente nei primi 40 cm	Assente nei primi 40 cm	Assente nei primi 40 cm	Presente nei primi 40 cm
Umidità	Media e costante	Medie e costante	Media e costante	Elevata
Rapporto C/N	<15	15-20	>20	-
PH	7.6-8.4	7.0-7.6 e >8.4	7.0-7.6 e >8.4	<7.0
Substrato	Altre litologie calcaree	Altre litologie calcaree	Calcescisti, dolomie, morene calcaree	Non calcareo
Morfologia	Versante	Versante	Fondivalie	-
Quota	<600	600-1000	600-1000	>1000
Pendenza	>15%	>15%	<15%	*
Uso del suolo	La presenza del bosco denso diminuisce di una classe l'attitudine			

Tabella 3: Attitudine delle terre per la produzione del *Tuber aestivum* Vitt. – T. nero estivo o scorzone

Parte B: Studio pedologico finalizzato a rideterminare l'attitudine delle terre per la tartuficoltura

Per realizzare lo studio pedologico si deve procedere secondo i seguenti passaggi:

1. verificare se l'area oggetto di studio è compresa all'interno del territorio regionale sul quale è stata già pubblicata su internet la Carta dei suoli a scala 1:50.000. A tal fine è necessario consultare i dati cartografici prodotti dall'IPLA e messi a disposizione del pubblico al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli.htm
Nella sezione dinamica, dopo aver scelto la scala della carta che si intende interrogare (pulsanti in alto a sinistra), è possibile la consultazione geografica delle carte dei suoli e delle carte derivate e l'interrogazione di tipo geografico, utilizzando tecnologie "Web-GIS", che consentono la visione di più livelli informativi contemporaneamente. Si tratta quindi di un sistema che permette all'utente una consultazione "personalizzata" della cartografia pedologica, sulla base della zona e del tema di proprio interesse. E' pertanto possibile ottenere tutte le informazioni disponibili per una certa area; al termine della selezione, poi, si può accedere alla raccolta delle schede monografiche relative alle Unità Cartografiche ed alle Unità Tipologiche di suolo prevalenti e secondarie presenti all'interno di ciascuna Unità Cartografica, tutte scaricabili in formato .pdf
2. Nel caso l'area in esame sia stata individuata sulla carta dei suoli regionali a scala 1:50.000 si deve controllare che una tipologia di suolo, prevalente o secondaria, ivi descritta corrisponda a quella dell'area in esame. In caso NON sia presente la cartografia a scala 1:50000 si veda il punto 3, altrimenti si procede alla realizzazione dei rilievi di controllo mediante trivellate. Il numero di osservazioni sarà proporzionale alla superficie indagata e deve mirare a controllare l'omogeneità del suolo stesso. **A carattere indicativo si possono calcolare 8 trivellate a ettaro, da aumentare nel caso siano evidenti difformità morfologiche e pedologiche.** Eseguita la trivellazione, si ricostruisca sulla superficie del terreno la "carota di suolo" pezzo dopo pezzo, si confrontino le varie carote e una volta stabilita l'omogeneità del suolo si proceda a descrivere il suolo secondo quanto indicato al capitolo 5.4 del Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale, al seguente link: www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/documentazione/dwd/capuso_manop.pdf.

I caratteri stazionali, del suolo e degli orizzonti (specificati sempre al cap.5.4. del succitato manuale), unitamente alle analisi fisico-chimiche, dovranno rendere evidenza che il suolo descritto corrisponde alla tipologia indicata nella cartografia pedologica di riferimento. **Per quanto riguarda il campionamento ai fini delle analisi fisico-chimiche si deve procedere a rimescolare le parti dei vari carotaggi appartenenti allo stesso orizzonte di suolo,**

individuando almeno un topsoil (orizzonte superficiale) e un subsoil (orizzonte profondo, sottostante il topsoil), escludendo dal campionamento l'eventuale lettiera.

Ciascun campione di suolo dovrà essere inviato ad un Laboratorio accreditato che esegua le analisi secondo i metodi standard ministeriali.

I parametri analitici richiesti sono:

- pH in acqua
- CaCO₃ totale
- Granulometria (5 classi tessiture USDA: sabbia grossa, sabbia fine, limo grossolano, limo fine, argilla)
- Carbonio totale
- N azoto totale

Nel caso vengano individuate differenti tipologie di suolo nello stesso appezzamento, si devono tenere separati i campioni, in modo da poter confrontare e verificare i risultati analitici.

3. Nel caso non siano disponibili i dati della cartografia a scala 1:50.000 è necessario **procedere** allo scavo di un **profilo pedologico** (capitolo 5.2 del Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale- al seguente link: www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/documentazione/dwd/capuso_manop.pdf dopo aver accertato l'omogeneità della superficie in esame con il metodo delle trivellate precedentemente descritto. Il campionamento del suolo deve essere fatto obbligatoriamente secondo gli orizzonti pedologici descritti (diversamente dalla trivellata rappresentativa per la quale è consentito il prelievo semplificato del topsoil e del subsoil). Le analisi fisico-chimiche dovranno riguardare gli orizzonti compresi entro il primo metro di profondità del suolo e, come per la trivellata, dovranno comprendere i seguenti parametri:
- pH in acqua
 - CaCO₃ totale
 - Granulometria (5 classi tessiture USDA: sabbia grossa, sabbia fine, limo grossolano, limo fine, argilla)
 - Carbonio totale
 - N azoto totale

4. - Documentazione finale da produrre nella relazione pedologica:

A) Relazione tecnica, completa di descrizione geomorfologica e dei parametri stazionali del sito, caratteri del suolo, caratteri degli orizzonti, schede descrittive delle trivellate e profilo (nel caso di cui al punto 3), corredate di fotografie del sito, del profilo e delle trivellate, analisi chimico fisiche del suolo, con riferimento a metodi e laboratorio; attribuzione della classe di attitudine ai tartufi per la/le tipologie di suolo riconosciute. Nel caso di realizzazione di un profilo bisognerà effettuare una foto dello stesso con riportata a livello del piano di campagna, su apposita lavagna, la denominazione dello stesso; la stessa lavagna, lasciata nella medesima posizione, dovrà apparire anche nella foto del paesaggio, in modo da poter identificare con certezza il sito di scavo.

B) Inquadramento cartografico a scala 1:10.000 con riportata localizzazione della/delle particelle, punti di realizzazione delle trivellate e, eventualmente, del profilo, limiti delle carte dei suoli e/o delle carte di attitudine ai tartufi. Nel caso sia stata individuata una tipologia pedologica di riferimento a scala 1:50000 della Carta dei Suoli regionale, va specificato in relazione il dettaglio del confronto con i dati ottenuti in situ.



Allegato 7 alle Norme di attuazione

MODELLI DI PIANO DI COLTURA

Azione 1

PIANO DI COLTURA

dell'impianto di arboricoltura da legno a ciclo breve (PIOPPICOLTURA)

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo: Comune.....)

CURE COLTURALI (indicare nei dettagli le specifiche operazioni da svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi):

- **Controllo della vegetazione infestante:** modalità (trinciatura, sfalcio, lavorazioni del terreno ed eventualmente diserbo chimico localizzato), quante volte e quando nell'anno, fino a quale età.
- **Potature** (di allevamento e di produzione): modalità, periodi previsti.
- **Difesa fitosanitaria** (specificare e dettagliare)
- **Altre operazioni** (specificare e dettagliare).

UTILIZZAZIONE FINALE: indicare età prevedibile e modalità .

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario **SI IMPEGNA** a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura.

In particolare si assume i seguenti impegni

1. Non effettuare **trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso** prima che siano trascorsi **8 anni** dalla data di fine lavori d'impianto certificata.
2. Non utilizzare i terreni interessati dall'impianto per **coltivazioni agricole** o per il **pascolo** prima che siano trascorsi **8 anni** dalla data di fine lavori d'impianto certificata¹.
3. Non effettuare l'**utilizzo finale** dell'impianto prima che siano trascorsi 8 anni dalla data certificata di fine lavori di impianto. L'intenzione di procedere all'utilizzazione finale va comunque comunicata con PEC trasmessa all'ufficio regionale competente per territorio.

¹ Sono però ammessi (par. 11.2 delle Norme di attuazione):

- nei primi 2 anni di vita dell'impianto, colture a perdere per la fauna selvatica, che non possono godere di ulteriori aiuti e la cui realizzazione va comunicata preventivamente via PEC agli uffici istruttori;
- pascolo delle greggi transumanti, purchè si sia in grado di impedire danni alle piante messe a dimora, essendo comunque consapevoli che nel caso di danneggiamento della piantagione non potranno essere invocate cause di forza maggiore;
- piccoli orti agricoli (superficie massima 100 mq) per l'auto-consumo da parte del richiedente.



4. Effettuare il **risarcimento delle fallanze** entro il terzo anno dell'impianto, utilizzando pioppelle certificate ai sensi del D.Lgs. 386/2003, di età e dimensione adeguate per poter reggere alla competizione delle piante circostanti, mantenendo le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1 delle Norme di attuazione.
5. Nel caso di impianti sperimentali (pioppeti ad alta densità da sottoporre a diradamento a metà del ciclo):
 - a) mantenere anche dopo il diradamento le **percentuali minime di cloni MSA** indicate al par. 8.1 delle Norme di attuazione;
 - b) prevedere distanze tra le piante, epoca del diradamento e cure colturali, atte a garantire alle **piante principali** di pioppo da portare a fine ciclo (8-12 anni) accrescimenti adeguati, per dimensione e regolarità, alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura);
 - c) trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due **relazioni** sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, nei seguenti termini temporali: la prima relazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il diradamento, la seconda allegata alla comunicazione preventiva di taglio finale, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione.
6. Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - riducano la densità della piantagione, tenendo conto delle eventuali indicazioni che saranno impartite dagli uffici competenti; solo in caso di cause di forza maggiore il beneficiario potrà richiedere all'ufficio competente per territorio l'autorizzazione all'anticipata utilizzazione delle piante e a recedere dagli impegni.
7. Eseguire eventuali **irrigazioni** di soccorso (in prossimità del verificarsi di condizioni predisponenti lo stress idrico) durante il primo anno di impianto per garantire l'attecchimento. Nei terreni irrigui effettuare irrigazioni a scorrimento (quando possibile) al fine di limitare i periodi di stress e di incrementare la produzione legnosa.
8. Effettuare **concimazioni** localizzate almeno nei primi anni (per ricavare massimi benefici in termini economici ed ecologici e bassi costi l'N non deve superare i limiti di 90 kg/ha nel 1° e 2° anno e 12 0Kg/ha negli anni successivi, inoltre per ogni somministrazione non superare i 60 Kg/ha).
9. Provvedere al **controllo della vegetazione** infestante (erbacea ed suffruticosa). Il controllo della vegetazione infestante deve essere effettuato sull'intera superficie richiesta a premio, comprensiva quindi delle fasce di rispetto dove presenti; queste, anche quando le piante saranno affermate, dovranno essere inerbite e mantenute libere da infestanti tramite trinciatura o sfalcio. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell'evitare di danneggiare il fusto delle piante arboree.
10. Eseguire gli interventi di difesa sanitaria strettamente **necessari** contro i principali parassiti del pioppo: punteruolo (*Cryptorhynchus lapathi*), afide lanigero (*Phloeomyzus passerinii*), tarli del legno (*Saperda carcharias*, *Cossus cossus*), nonché bronzatura delle foglie (*Marssonina brunnea*) nei cloni non resistenti (ad esempio I-214), con l'uso di prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica.
11. Eseguire la **potatura** sulle piante con l'obiettivo di ottenere a fine ciclo un tronco cilindrico, diritto e senza nodi per un'altezza pari ad almeno 5 metri a partire dalla base di ciascuna pianta.
12. Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
13. **Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall'impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
14. In caso di vendita, far inserire nell'**atto di vendita**, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

NOTA: in caso di cambio di beneficiario:

- a) **Vendita, affitto, comodato gratuito**, ecc.: il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura.

Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti la domanda di conferma relativa a tali terreni, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.

- b) **Successione**: da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; oppure gli eredi potranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)
Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e a seguirne le prescrizioni.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome) (Firma)

Il sottoscritto

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di impegno comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione del contributo alle spese d'impianto già percepito;
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura.

Data

Il beneficiario

.....



Sottoazione 2A

PIANO DI COLTURA

dell'impianto di ARBORICOLTURA DA LEGNO con latifoglie di pregio A CICLO MEDIO-LUNGO

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo: Comune.....)

CURE COLTURALI (*indicare nei dettagli le specifiche operazioni che il conduttore dovrebbe svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi*):

- **Controllo della vegetazione:** modalità (lavorazioni del terreno o sfalcio), fino a quando (rispetto alla distanza media tra le chiome delle piante arboree), con un'eventuale previsione in anni.
- **Potature:** solo per le piante principali o potenzialmente principali (fare descrizione specifica per ciascuna specie): modalità, indicazioni su quando iniziare e quando terminare la potatura (la fase di qualificazione va considerata conclusa quando i fusti sono privi di rami per un'altezza di almeno 250 cm mantenendo comunque una chioma per almeno il 40% dell'altezza complessiva della pianta).
- Eventuali **diradamenti** (sia nel caso di impianti a densità non definitiva sia nel caso di utilizzo della "doppia pianta" per le piante principali): su piante di quali specie, quando, con quali modalità.
- **Altre operazioni** (*specificare e dettagliare*).

UTILIZZAZIONE FINALE: *indicare età prevedibile e modalità* (eventuale taglio preliminare dei grossi rami, cantiere di abbattimento ed allestimento, raggruppamento dei tronchi in lotti omogenei, ecc.).

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario **SI IMPEGNA** a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura.

In particolare si assume i seguenti impegni

- 1) **Non effettuare trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso prima della fine del periodo di impegno (20 anni).**
- 2) **Non utilizzare i terreni interessati dall'impianto per coltivazioni agricole o per il pascolo prima della fine del periodo di impegno (20 anni).**²
- 3) Non effettuare l'**utilizzo finale dell'impianto** prima che la maggior parte (50% più una) delle piante principali, cioè quelle da portare a fine ciclo, abbia raggiunto le dimensioni minime di cm 35 di diametro (110 cm di circonferenza) a m. 1,30 da terra, dimensioni attualmente richieste per le trasformazioni industriali più remunerative. L'intenzione di procedere all'utilizzazione finale va comunque preceduta da **comunicazione tramite PEC all'ufficio competente per territorio.**
- 4) Effettuare il **risarcimento delle fallanze** (comprese le piante principali che dopo 3 stagioni vegetative non hanno manifestato almeno una cacciata, anche di un ramo, più lunga di 50 cm). Tale operazione, in caso di

² Sono però ammessi (par. 11.2 delle Norme di attuazione):

- nei primi 2 anni di vita dell'impianto, colture a perdere per la fauna selvatica, che non possono godere di ulteriori aiuti e la cui realizzazione va comunicata preventivamente via PEC agli uffici istruttori;
- pascolo delle greggi transumanti, purché si sia in grado di impedire danni alle piante messe a dimora, essendo comunque consapevoli che nel caso di danneggiamento della piantagione non potranno essere invocate cause di forza maggiore;
- piccoli orti agricoli (superficie massima 100 mq) per l'auto-consumo da parte del richiedente.

successivi fallimenti, dovrà essere ripetuta annualmente finché le piante rimanenti non saranno così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento.

- 5) Effettuare la **riceppatura** (ceduazione) delle piante principali con forma inadeguata ad ottenere legname di pregio, solo se vigorose ed appartenenti a specie capaci di reagire positivamente a tale intervento e comunque non oltre il 10° anno di età. Nel caso l'intervento abbia interessato oltre il 30% dei soggetti delle piante principali, comunicare all'ufficio competente per territorio di aver effettuato l'intervento.
- 6) Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - riducano la densità della piantagione, tenendo conto dei diradamenti previsti e delle eventuali indicazioni impartite dagli uffici competenti; solo in caso di cause di forza maggiore (dettagliate nel par. 19.3 delle Norme di attuazione), il beneficiario potrà richiedere all'ufficio regionale competente l'autorizzazione all'anticipata utilizzazione e a recedere dagli impegni.
- 7) Eseguire eventuali **irrigazioni di soccorso**, in caso di andamento stagionale siccitoso, fino al superamento della fase di attecchimento da parte del 90% delle piante o fino allo scadere della terza stagione vegetativa, in quantità commisurata alla tessitura del suolo.
- 8) Provvedere al **controllo della vegetazione infestante** (erbacea ed arbustiva), finché le piante, comprese quelle eventualmente messe a dimora in sostituzione di quelle originarie, non abbiano almeno 2/3 della chioma al di sopra della infestanti più alte. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato sull'intera superficie richiesta a premio, comprensiva quindi delle fasce di rispetto dove presenti; queste, anche quando le piante saranno affermate, dovranno essere mantenute libere da infestanti, in modo da garantire l'accesso all'impianto in occasione dei controlli e diminuire il rischio di incendio. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell'evitare di danneggiare il fusto delle piante.
- 9) Effettuare lo **smaltimento** nel rispetto delle leggi di eventuale **pacciamatura in film plastico**, delle **protezioni** individuali delle piante (es. shelter) e dei **pali tutori**, non appena avranno terminato la loro funzione.
- 10) In presenza di patologie e parassiti che possano deprezzare in modo significativo la qualità del legname ritraibile o ridurre la quantità, eseguire interventi di **difesa fitosanitaria**, impiegando prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica.
- 11) Eseguire la **potatura** con tempestività solo ed esclusivamente sulle piante principali utilizzando tecniche idonee per la produzione di legname di pregio, con l'obiettivo di ottenere a fine ciclo un tronco cilindrico, diritto e senza nodi per un'altezza di almeno 2.5 metri a partire dalla base di ciascuna pianta, con almeno il 40% dell'altezza complessiva della pianta occupata dalla chioma. Le operazioni di potatura non dovranno essere effettuate sulle piante accessorie, né arboree né arbustive.
- 12) Nel caso di impianti a densità non definitiva, eseguire i **diradamenti**, per prevenire la competizione negativa nei confronti delle piante da portare a fine turno, ripetendo gli interventi ogni qualvolta sia necessario per mantenere omogenei gli accrescimenti diametrici nei futuri tronchi da lavoro. Si impegna inoltre a: 1) eseguire il taglio e lo sgombero del materiale prodotto in modo da evitare qualsiasi danno alle piante che rimarranno a dotazione dell'impianto; 2) nel caso il diradamento abbia interessato almeno il 30% del numero totale delle piante, comunicare all'ufficio competente per territorio di aver effettuato l'intervento.
- 13) Per gli **impianti policiclici con cloni di pioppo**: prevedere distanze tra le piante, epoca di diradamento dei pioppi e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica, per dimensione e regolarità, adeguata alla produzione di legname di pregio (tranciatura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più);
- 14) Per gli **impianti sperimentali**: trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due relazioni sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, nei seguenti termini temporali: la prima relazione insieme alla domanda di conferma e pagamento del 5° anno dei premi (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° anno di impegno), la seconda entro il 31 dicembre del 10° anno di impegno. Se tra le piante accessorie sono presenti cloni di pioppo, la seconda relazione dovrà invece essere allegata alla comunicazione preventiva del diradamento dei pioppi, da trasmettere almeno 30 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione;
- 15) Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.



16) **Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall'impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.

17) In caso di **vendita**, far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

NOTA: in caso di cambio di beneficiario:

a) **Vendita, affitto, comodato gratuito, ecc.:** il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura.

Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti domanda di cambio beneficiario / conferma relativa a tali terreni, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.

b) **Successione:** da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; in caso contrario gli eredi dovranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni. In ogni caso, se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di conferma e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)

Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si **impegnano**, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e a seguirne le prescrizioni, con particolare riferimento ai diradamenti se le piante non risulteranno disposte a distanze definitive.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

Il sottoscritto

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione delle somme già percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura.

Data

Il beneficiario

Sottoazione 2B

PIANO DI COLTURA dell'impianto di ARBORICOLTURA CON PIANTE TARTUFIGENE

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo: Comune.....)

CURE COLTURALI (*indicare nei dettagli le specifiche operazioni che il conduttore dovrebbe svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi suddivisi nelle fasi precedenti e successive all'entrata in produzione dell'impianto*):

- c) **Controllo della vegetazione ed eventuali lavorazioni del suolo:** da stabilirsi in funzione della zona in cui si effettueranno tali cure colturali, ovvero tra le file, sulla fila o nella zona di produzione; prevedere ove necessario la raccolta del materiale di risulta dello sfalcio.
- d) **Potature:** oltre ad agevolare la realizzazione delle cure colturali nei primi anni dall'impianto sono finalizzate prevalentemente a favorire e/o incrementare la fruttificazione del tartufo, secondo obiettivi, modalità e periodicità specifiche che dovranno considerare anche le caratteristiche delle specie arboree o arbustive utilizzate.
- e) **Altre operazioni** (*specificare e dettagliare*).

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario **SI IMPEGNA** a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura.

In particolare si assume i seguenti impegni

- 1) Non effettuare trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso prima della fine del periodo di impegno (20 anni).
- 2) Non utilizzare i terreni interessati dall'impianto per coltivazioni agricole o per il pascolo prima della fine del periodo di impegno (20 anni).
- 3) Effettuare il **risarcimento delle fallanze**. Tale operazione, in caso di successivi fallimenti, dovrà essere ripetuta annualmente finché le piante rimanenti non saranno così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento.
- 4) Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - riducano la densità della piantagione, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli uffici competenti; solo in caso di cause di forza maggiore (dettagliate nel par. 19.3 delle Norme di attuazione), il beneficiario potrà richiedere all'ufficio regionale competente l'autorizzazione a recedere dagli impegni.
- 5) Eseguire eventuali **irrigazioni di soccorso**, in caso di andamento stagionale siccitoso, fino al superamento della fase di attecchimento da parte del 90% delle piante o fino allo scadere della terza stagione vegetativa, in quantità commisurata alla tessitura del suolo.
- 6) Provvedere al **controllo della vegetazione infestante** (erbacea ed arbustiva), sull'intera superficie richiesta a premio, comprensiva quindi delle fasce di rispetto dove presenti; queste, anche quando le piante saranno affermate, dovranno essere mantenute libere da infestanti, in modo da garantire l'accesso all'impianto in occasione dei controlli e diminuire il rischio di incendio. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell'evitare di danneggiare le piante.



- 7) Effettuare lo **smaltimento** nel rispetto delle leggi di eventuale **pacciamatura in film plastico**, delle **protezioni** individuali delle piante (es. shelter) e dei **pali tutori**, non appena avranno terminato la loro funzione.
- 8) In presenza di patologie e parassiti che possano pregiudicare il vigore e lo stato fitosanitario delle piante, eseguire interventi di **difesa fitosanitaria**, impiegando prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica.
- 9) Eseguire la **potatura** attenendosi alle indicazioni riportate nel piano colturale approvato.
- 10) Per eventuali **impianti sperimentali**: trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due relazioni sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, nei seguenti termini temporali: la prima relazione insieme alla domanda di conferma e pagamento del 5° anno dei premi (per gli Enti pubblici entro il 31 dicembre del 5° anno di impegno), la seconda entro il 31 dicembre del 10° anno di impegno.
- 11) Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
- 12) **Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall'impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
- 13) In caso di **vendita**, far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

NOTA: In caso di cambio di beneficiario:

- a. **Vendita, affitto, comodato gratuito**, ecc.: il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per **accettazione** un nuovo piano di coltura. Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti domanda di cambio beneficiario / conferma relativa a tali terreni, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.
- b. **Successione**: da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; in caso contrario gli eredi dovranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni. In ogni caso, se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di conferma e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)
Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e a seguirne le prescrizioni, con particolare riferimento ai diradamenti se le piante non risulteranno disposte a distanze definitive.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

(Cognome e Nome).....	(Firma).....
(Cognome e Nome).....	(Firma).....
(Cognome e Nome).....	(Firma).....

Il sottoscritto

s'impegna ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
dichiara di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione delle somme già percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
dichiara che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura.

Data

Il beneficiario

.....



Azione 3

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE dell'impianto di BOSCO PERMANENTE

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA).....
(indirizzo:Comune.....)

CURE COLTURALI (indicare nei dettagli le specifiche operazioni da svolgere e le modalità di realizzazione degli interventi):

- **Controllo della vegetazione avventizia:** modalità (sfalcio o trinciatura, eccezionalmente lavorazioni del terreno), fino a quando (rispetto allo sviluppo in altezza e alla distanza media tra le chiome delle piante arboree) e previsione in anni.
- Eventuali **potature:** solo per le piante potenzialmente principali (in generale non più di 200 piante/ha per la formazione dell'apice e non più di 100/ha per l'allevamento, lasciando 2/3 di chioma viva): inserire per ciascuna specie interessata modalità e indicazioni su quando iniziare e quando terminare la potatura.
- **Diradamenti:** su quali categorie di piante, di quali specie, quando, con quali modalità (intensità, selettività).
- **Altre operazioni** (specificare e dettagliare, ad esempio rinfoltimenti, riceppature, selezione per cercinatura, avvio rinnovazione anticipata a gruppi per favorire la struttura paranaturale non omogenea, interventi per favorire la biodiversità e la capacità di ospitare la fauna).

TAGLI DI RINNOVAZIONE: indicare età prevedibili e modalità a seconda della specie (prescrizioni selvicolturali, assortimenti ottenibili, raggruppamento dei tronchi in lotti omogenei, ecc.).

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario SI IMPEGNA a mantenere il bosco nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura e conservazione.

In particolare si assume i seguenti impegni

1. Non effettuare **trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso**.
2. **Non** utilizzare i terreni interessati dall'impianto per **coltivazioni agricole** o per il **pascolo** prima della fine del periodo di impegno (20 anni).
3. Effettuare il **risarcimento delle fallanze** annualmente, con l'obiettivo di ottenere almeno l'80% di piante affermate e senza vuoti al termine della quinta annualità, finché le piante rimanenti non saranno così sviluppate da ostacolare la crescita delle nuove piantine con l'ombreggiamento.
4. Governare gli impianti ad **alto fusto o a governo misto**.
5. Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura che - anche negli anni successivi al loro verificarsi - ne riducano la densità, tenendo conto dei diradamenti previsti e delle eventuali indicazioni che saranno impartite dagli uffici competenti. Solo in caso di cause di forza maggiore (dettagliate nel par. 19.3 delle Norme di attuazione), il beneficiario potrà richiedere all'ufficio competente per territorio l'autorizzazione all'anticipata utilizzazione delle piante e a recedere

dagli impegni, insieme alla richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi del vincolo paesaggistico.

6. Eseguire eventuali **irrigazioni di soccorso**, in caso di andamento stagionale siccitoso, fino al superamento della fase di attecchimento delle piante o fino allo scadere della terza stagione vegetativa, in quantità commisurata alla tessitura del suolo
7. Provvedere al **controllo della vegetazione** invadente (erbacea e suffruticosa), finché le piante, comprese quelle eventualmente messe a dimora in sostituzione di quelle originarie, non abbiano almeno 2/3 della chioma viva al di sopra delle invadenti più alte. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato sull'intera superficie richiesta a premio, comprensiva quindi delle fasce di rispetto dove presenti; queste, anche quando le piante saranno affermate, dovranno essere mantenute libere, in modo da garantire l'accesso all'impianto in occasione dei controlli e diminuire il rischio di eventuali incendi. Nelle operazioni con le macchine agricole dovrà essere prestata la massima cura nell'evitare di danneggiare le piante.
8. Effettuare lo **smaltimento** nel rispetto delle leggi di eventuale **pacciamatura in film plastico** e delle **protezioni** individuali delle piante (es. shelter), non appena avranno terminato la loro funzione.
9. Eseguire **eventuali potature** solo sulle piante arboree delle specie a legname di pregio che presumibilmente giungeranno a fine turno.
10. Eseguire i **diradamenti**, per prevenire la competizione negativa nei confronti delle piante da portare a fine turno, ripetendo gli interventi ogni qualvolta sia necessario per mantenere omogenei gli accrescimenti diametrici nei futuri tronchi da lavoro. Si impegna inoltre a: 1) eseguire il taglio e lo sgombero del materiale prodotto con modalità tali da evitare qualsiasi danno alle piante che rimarranno a dotazione del bosco; 2) nel caso il diradamento abbia interessato almeno il 30% del numero totale delle piante, comunicare all'ufficio competente per territorio di aver effettuato l'intervento.
11. Eseguire le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura e quelle derivanti da prescrizioni tecniche degli uffici competenti sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
12. **Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche.** Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall'impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
13. In caso di **vendita**, far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco.

NOTA: in caso di cambio di beneficiario:

- a. **Vendita, affitto, comodato gratuito**, ecc.: il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura e conservazione. Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o di conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti la domanda di cambio beneficiario / conferma relativa a tali terreni, gli impegni e vincoli rispetto all'attuazione della Misura 221 restano in capo al beneficiario iniziale.
- b. **Successione**: da parte degli eredi potrà essere ripresentato e sottoscritto per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di conferma che formalizza il cambio di beneficiario; in caso contrario gli eredi dovranno comunicare che non intendono subentrare nel mantenimento degli impegni. In ogni caso, se entro 18 mesi dal decesso del beneficiario iniziale non saranno stati presentati domanda di conferma e piano di coltura da parte di un nuovo titolare, la domanda verrà archiviata, ma il bosco non potrà essere eliminato, se non a seguito di rilascio di autorizzazione paesaggistica.



(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)
Dichiarano di aver preso visione e di accettare il presente Piano di coltura e conservazione, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, a presentare un nuovo Piano di coltura e conservazione e a seguirne le prescrizioni, con particolare riferimento ai diradamenti.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome).....(Firma)

(Cognome e Nome)..... (Firma)

(Cognome e Nome).....(Firma)

Il sottoscritto

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura e conservazione, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione dell'impianto prima della fine del periodo di erogazione dei premi comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti e quindi la restituzione delle somme già percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
- **dichiara** di essere a conoscenza che l'eliminazione del bosco senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa comporta l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative e penali, previste dalle norme vigenti.
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura e conservazione.

Data

Il beneficiario

.....